

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 16 aprile 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2026.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua arbëreshe nella Regione Calabria. (26A01860)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2026.

Individuazione delle categorie di beni e di servizi e delle soglie al superamento delle quali le pubbliche amministrazioni ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure. (26A01854).. Pag. 6

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2026.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. (26A01872)..... Pag. 11

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste


DECRETO 8 aprile 2026.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (IGP) «Prosciutto di Sauris». (26A01825) Pag. 12

Ministero della difesa

DECRETO 2 febbraio 2026.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2025. (26A01831) Pag. 20



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Comitato interministeriale
per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 10 dicembre 2025.

Ministro per lo sport e i giovani - Dipartimento per lo sport - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni. (Delibera n. 52/2025). (26A01832) *Pag.* 24

DELIBERA 10 dicembre 2025.

Ministero della cultura - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge n. 13 del 2023. (Delibera n. 50/2025). (26A01861) *Pag.* 29

DELIBERA 23 dicembre 2025.

Adempimenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato dall'articolo 31-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 in materia di definizione dell'indirizzo strategico e della programmazione annuale del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Approvazione del piano strategico annuale e del piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2026 e proiezioni fino al 2028. (Delibera n. 57/2025). (26A01833) *Pag.* 36

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di safinamide, «Safinamide Teva». (26A01807) *Pag.* 39

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clindamicina, «Clindamicina Noridem». (26A01808) *Pag.* 40

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di retinolo e tocoferolo, «Tocalfa». (26A01809) *Pag.* 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di atorvastatina, «Torvacol». (26A01810) *Pag.* 42

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ruxolitinib, «Ruxolitinib Vivanta». (26A01819) *Pag.* 42

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di citicolina, «Citicolina Pharmacare». (26A01820) *Pag.* 43

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di liraglutide, «Liraglutide Dr Reddy's». (26A01821) *Pag.* 44

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ramipril, indapamide «Miprind». (26A01838) *Pag.* 45

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pevaryl» (26A01862) *Pag.* 46

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral» (26A01863) *Pag.* 47

Banca d'Italia

Chiusura dell'amministrazione straordinaria di Banca Progetto S.p.a.. (26A01836) *Pag.* 48

Cessazione dell'incarico di commissario in temporaneo affiancamento al consiglio di amministrazione della Banca Privata Leasing S.p.a. (26A01837) *Pag.* 48

Camera di commercio del Molise

Nomina del conservatore del registro delle imprese (26A01865) *Pag.* 48

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste**

Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Cartoceto». (26A01834) *Pag.* 48

**Ministero dell'economia
e delle finanze**


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 marzo 2026 (26A01849) *Pag.* 50

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 marzo 2026 (26A01850) *Pag.* 51

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 marzo 2026 (26A01851) *Pag.* 51

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 marzo 2026 (26A01852) *Pag.* 52

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 marzo 2026 (26A01853) *Pag.* 52



Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 27 gennaio 2026, concernente i criteri, le modalità e le condizioni della garanzia dello Stato di ultima istanza nell'ambito del Fondo italiano per il clima. (26A01864)..... Pag. 53

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

Scioglimento, per atto dell'autorità, della cooperativa «Mari e Monti società cooperativa», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore. (26A01835)..... Pag. 53

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 15

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 31 marzo 2026.

Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifat-ture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità – periodo d'imposta 2025. (26A01748)





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2026.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua arbëreshe nella Regione Calabria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», e in particolare gli articoli 19 e 20, che disciplinano gli obblighi, in capo alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, relativi ai servizi aggiuntivi a quelli in concessione e dispongono che tali servizi siano regolati mediante apposite convenzioni fra la stessa società concessionaria e la competente amministrazione dello Stato;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modificazioni, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e, in particolare, l'art. 2 che prevede «In attuazione dell'art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e

la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato», che conferma le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 maggio 2017, Serie generale n. 118 e, in particolare, l'art. 1, comma 1 ai sensi del quale è concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico relativo al quinquennio 2023-2028 stipulato ai sensi dell'art. 59 del sopracitato testo unico tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Rai- Radiotelevisione italiana S.p.a., e in particolare, l'art. 9, comma 4, in base al quale «la Rai, al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche, è tenuta a garantire (...) la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi (...) in lingua arbëreshe per la Regione Calabria»;

Vista la convenzione stipulata in data 30 giugno 2025 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua arbëreshe nella Regione Calabria, per il periodo dal 15 settembre 2025 al 29 ottobre 2026, per un importo di euro 1.123.287,85 comprensivo di IVA;

Considerato che, in caso di rinnovo della citata convenzione, l'importo complessivo sarà riparametrato, su base annua, nella misura di euro 1.000.000,00 comprensivo di IVA;

Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione



e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 198 del 2016, come modificato dall'art. 1, comma 315, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria», di seguito denominato «Fondo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2025, adottato di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze, in corso di registrazione, con cui, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della sopra citata legge n. 198 del 2016, le risorse del Fondo per l'esercizio finanziario 2025, non ancora assegnate alle due Amministrazioni, sono state ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero delle imprese e del made in Italy, per gli interventi di rispettiva competenza;

Considerato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 6, della citata legge n. 198 del 2016, in corso di emanazione, sono stabilite le risorse destinate alle diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato che le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri generati dalla convenzione in oggetto sono a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria»;

Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri»;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022 con il quale l'on. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze e il sen. Adolfo Urso è stato nominato Ministro delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, emanato in data 31 ottobre 2022, con il quale il Sen. Alberto Barachini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato in data 25 novembre 2022, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri, Sen. Alberto Barachini, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione ed editoria;

Decreta:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata in data 30 giugno 2025 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua arbëreshe nella Regione Calabria.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2026

*p. Il Presidente
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega in materia di informazione ed editoria*
BARACHINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro delle imprese
e del made in Italy*
URSO

*Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 912*

ALLEGATO

CONVENZIONE

Per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua arbëreshe nella Regione Calabria

TRA

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, (codice fiscale n. 80188230587), di seguito anche «Presidenza del Consiglio», nella persona del Cons. Luigi Fiorentino, nella sua qualità di Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria,



E

Rai Com S.p.a., società con unico socio, con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (CF e/o Partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese 12865250158, REA n. RM 949207), capitale sociale di euro 10.320.000,00 i.v., soggetta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dalla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a. (di seguito anche «RAI»), con sede a Roma, al viale Mazzini n. 14, c.f. e P.IVA n. 06382641006) di seguito anche «Rai Com», nella persona del dott. Giuseppe Santo, nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante,

di seguito denominate anche «Parti».

Premesso che Rai Com agisce in qualità di mandataria esclusiva senza rappresentanza della Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a. nella definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con Enti ed Istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel Contratto di Servizio tra la Rai ed il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) ed ha pertanto titolo per stipulare il presente accordo (di seguito «Convenzione»);

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103 «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare gli articoli 19 e 20, che dispongono che la RAI è tenuta ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e che tali servizi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive con le competenti amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 30, comma 2 che attribuisce al Dipartimento per l'informazione e l'editoria la competenza in materia di stipula di convenzioni con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo;

Vista la legge 24 novembre 2006, n. 286 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare il punto 131 dell'Allegato, che dispone che «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni»;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modificazioni, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» ed in particolare l'art. 2 che prevede «In attuazione dell'art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo»;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modificazioni, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», ed in particolare l'art. 12 che prevede quanto segue «Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza e che le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria»;

Visto il nuovo testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «Testo Unico», emanato con decreto legislativo in data 8 novembre 2021, n. 208, che ha confermato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto, in particolare, l'art. 6 del sopracitato testo unico che specifica che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilità, per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipu-

lare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 63 del testo unico che prevede che la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, fino al 30 aprile 2027, alla RAI;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017 su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico relativo al quinquennio 2023-2028 stipulato ai sensi dell'art. 59 del sopracitato testo unico tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., e in particolare, l'art. 9, comma 4, in base al quale «la Rai ... è tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi, in lingua arbëreshe per la Regione Calabria»;

Considerata l'opportunità di stipulare una Convenzione per il periodo dal 15 settembre 2025 al 29 ottobre 2026, al fine di uniformare la relativa scadenza temporale alle Convenzioni in essere per la tutela delle minoranze linguistiche, prevedendo la possibilità di successivi rinnovi;

Considerato che, in caso di rinnovo, saranno riparametrate in misura proporzionale le ore di programmazione radiofonica e televisiva nonché il relativo corrispettivo economico;

Considerato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione,

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione ha ad oggetto la produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela della lingua arbëreshe, minoranza linguistica presente nella Regione Calabria (di seguito «Regione»), secondo quanto indicato nel successivo art. 2, dalla data del 15 settembre 2025 al 29 ottobre 2026.

Articolo 2

Produzione e diffusione delle attività radiotelevisive

1. Rai Com, per conto di Rai, si impegna alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua arbëreshe nella Regione, nella misura di:

A. n. 135 ore di trasmissioni radiofoniche;

B. n. 37 ore di trasmissioni televisive realizzate direttamente e/o indirettamente da Rai o acquisite da soggetti terzi.


2. Le trasmissioni dovranno essere relative ai generi di attualità, servizio, cultura e/o intrattenimento. La programmazione proposta dovrà essere equilibrata, variata ed accessibile al territorio regionale nel suo complesso, al fine di garantire la diversità culturale e linguistica e di rispondere alle esigenze culturali e sociali della popolazione arbëreshe.

3. Rai Com, per conto di Rai, si impegna inoltre a rendere progressivamente fruibile sui siti web di Rai la programmazione (in tutto o in parte) di cui al comma 1; a tal fine si impegna a riferire periodicamente al Comitato di cui al successivo art. 4 sugli sviluppi progressivi dell'attività svolta.

4. In caso di rinnovo della presente Convenzione, le Parti conven-gono sin da ora che le ore di produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua arbëreshe saranno riparametrate sulla seguente base annua:

A. n. 120 ore annue di trasmissioni radiofoniche;

B. n. 33 ore annue di trasmissioni televisive realizzate direttamente e/o indirettamente da Rai o acquisite da soggetti terzi.



Articolo 3

Varianti

1. Fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 7 e 8, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione televisive e radiofoniche devono essere preventivamente concordate tra le Parti che dovranno comunque motivare tale variazione.

Articolo 4

Comitato di indirizzo e monitoraggio

1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, con decreto del Sottosegretario delegato all'informazione e all'editoria, sarà istituito un Comitato di indirizzo e monitoraggio che, ferma restando l'autonomia editoriale e produttiva della RAI, avrà il compito di:

a) monitorare l'attività di programmazione dei palinsesti ed esprimere valutazioni in merito ad eventuali modifiche degli stessi, nonché monitorare l'andamento e lo stato di attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione, anche in relazione agli obiettivi preventivati. Il Comitato potrà altresì formulare suggerimenti in merito alla programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua arbëreshe proponendo anche variazioni purché motivate;

b) attestare l'effettiva produzione e diffusione delle trasmissioni di cui alla presente Convenzione nel corso della durata della stessa; a tale scopo, Rai Com fornirà al Comitato un'ampia informativa scritta, recante, tra l'altro, le ore trasmesse, nonché le relazioni relative alle programmazioni radiotelevisive del periodo di riferimento.

2. Il Comitato è presieduto dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio ed è composto da due rappresentanti del Dipartimento stesso, un rappresentante della Regione e tre rappresentanti del Gruppo RAI.

3. Ai membri del Comitato di indirizzo e monitoraggio non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.

4. Delle decisioni assunte dal Comitato a seguito di ciascuna riunione, dovrà essere data evidenza documentale attraverso la redazione di apposito verbale.

Articolo 5

Impianti e diffusione

1. I programmi oggetto della presente Convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti, mediante apparati la cui manutenzione è a carico del Gruppo RAI.

Articolo 6

Modalità di esecuzione

1. Rai Com predispone lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua arbëreshe che verranno trasmesse dal 15 settembre 2025 al 29 ottobre 2026, con l'indicazione dei contenuti, delle modalità di realizzazione, delle reti di diffusione e degli orari di trasmissione, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio entro 45 giorni dalla stipula della presente Convenzione. Nel caso di successivi rinnovi lo schema è predisposto tenuto conto delle risultanze del Comitato di cui all'art. 4, ed è inviato entro 45 giorni dalla formalizzazione del rinnovo.

2. La Presidenza del Consiglio, tenuto conto anche delle risultanze del Comitato di cui al precedente art. 4, entro trenta giorni dalla data di ricezione del suddetto schema di massima, comunicherà a Rai Com le eventuali osservazioni che quest'ultima valuterà nell'ambito della propria autonomia editoriale e produttiva.

3. Entro e non oltre trenta giorni dal termine del periodo di decorrenza della Convenzione, Rai Com inoltrerà alla Presidenza del Consiglio una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra produzioni originali, programmi d'acquisto e repliche nonché eventuali dati riguardanti l'ascolto e il gradimento, ove disponibili.

Articolo 7

Corrispettivo

1. La Presidenza del Consiglio si impegna a versare a Rai Com, a titolo di copertura degli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua arbëreshe di cui all'art. 2, comma 1, un importo pari a euro 1.123.287,85 (unmilione-centoventitremiladuecentoottantasette/85) comprensivo di IVA per il periodo dal 15 settembre 2025 al 29 ottobre 2026.

2. In caso di rinnovo della presente Convenzione, la Presidenza del Consiglio si impegna sin da ora a versare a Rai Com, a titolo di copertura degli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua arbëreshe di cui all'art. 2 comma 4, un importo riparametrato su base annua pari a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) comprensivo di IVA.

3. Il pagamento dell'importo è effettuato - in ottemperanza al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e in considerazione della complessità della documentazione e della procedura prevista per il pagamento - entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura posticipata riferita all'intero periodo oggetto della presente Convenzione, emessa da Rai Com alla Presidenza del Consiglio.

4. La fattura non potrà essere emessa da Rai Com in epoca antecedente la verifica della conformità delle prestazioni di cui al successivo comma 5 del presente articolo e, comunque, solo in presenza di tutta la documentazione giustificativa dell'avvenuto adempimento delle prestazioni, corredata dalla relazione di cui al precedente art. 6.3, sottoscritta da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri.

5. Ai fini del pagamento del suddetto corrispettivo, il competente Ispettorato territoriale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) fa pervenire alla Presidenza del Consiglio la dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente Convenzione, in relazione al periodo di vigenza della Convenzione medesima.

6. La fattura è presentata da Rai Com in forma elettronica e soddisfa i requisiti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante «misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale» e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 8

Detrazioni

1. In caso di inadempienza di Rai Com nell'espletamento dei servizi previsti all'art. 2, non dovuto a cause di forza maggiore, di caso fortuito e/o a causa di esigenze indifferibili, la fattura deve contenere, in detrazione dal corrispettivo previsto all'art. 7, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 2 della presente Convenzione, secondo i seguenti parametri:

euro 2.500 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua arbëreshe;

euro 10.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua arbëreshe.

2. Tali detrazioni non esonerano Rai Com da eventuale responsabilità verso i terzi. Resta inteso che qualora il mancato o parziale espletamento dei servizi di cui all'art. 2 sia determinato da giustificate esigenze di palinsesto o esigenze indifferibili, nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Rai Com, ma soltanto una riduzione del corrispettivo di cui al precedente art. 7.

3. A seguito di ripetute inadempienze (per un monte ore non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all'art. 2), la Presidenza del Consiglio, previa notifica, può disporre l'immediata risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 9

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti assumono gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.



2. In particolare, Rai Com utilizza, a tal fine, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a.

3. Rai Com, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Rai Com si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

4. Rai Com, in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione, si impegna al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari anche nel caso di ricorso a eventuali fornitori terzi di forniture o servizi, così come previsto dal succitato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

5. Le Parti adempiono agli obblighi relativi all'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

6. La presente Convenzione si intenderà risolta, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti.

7. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, Rai Com si impegna altresì ad emettere le fatture di cui al precedente art. 7 della presente Convenzione nel rispetto della forma e dei contenuti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante «misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale».

Articolo 10

Responsabile gestione della convenzione/comunicazioni

1. Anche ai fini della normativa anticorruzione, ciascuna delle parti designa il Responsabile della gestione della convenzione, ossia il soggetto responsabile del monitoraggio e della verifica dell'effettiva corrispondenza tra quanto pattuito nella presente Convenzione e le prestazioni effettivamente rese. Per Rai Com è designata l'avv. Federica Tanzilli. Per la Presidenza del Consiglio, il Responsabile della Gestione della Convenzione è individuato nel RUP della Convenzione stessa.

2. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via posta elettronica certificata, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta certificata:

a Rai Com:

PEC: raicom@postacertificata.rai.it

alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per l'informazione e l'editoria:

PEC: archivio.die@mailbox.governo.it

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione. I succitati indirizzi devono essere utilizzati anche per ogni altra incombenza relativa alla presente Convenzione, ivi incluse eventuali notificazioni giudiziarie.

Articolo 11

Foro competente

1. Le Parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente Convenzione.

2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione, sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 12

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alla normativa europea, nazionale e provinciale in materia radiotelevisiva e, in particolare, al testo unico della radiotelevisione, nonché alla normativa sulla contabilità generale dello Stato.

Articolo 13

Spese

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico di Rai Com.

Articolo 14

Durata

1. La presente Convenzione ha durata dalla data del 15 settembre 2025 al 29 ottobre 2026.

2. Le Parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo o proroga della stessa, alle condizioni indicate in Convenzione, mediante scambio di note con firma digitale, da effettuarsi con le modalità di cui al precedente art. 10.2.

Articolo 15

Esecutività

1. Ai sensi del citato punto 131 dell'Allegato alla legge n. 286/2006, la presente Convenzione viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

2. La presente Convenzione è immediatamente esecutiva per Rai Com, mentre acquista efficacia per la Presidenza del Consiglio dopo l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy e la registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Articolo 16

Privacy/Trattamento dati

1. Le Parti dichiarano di agire in qualità di titolari autonomi con riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) connessi all'attività oggetto della presente Convenzione e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 («GDPR») e dalla normativa in vigore sulla protezione dei dati personali.

2. Ciascuna delle Parti dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'altra Parte l'informativa sui dati personali fornita ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR; l'informativa di Rai Com è altresì consultabile al seguente *link*: <https://www.raicom.rai.it/privacy-policy/> Ciascuna parte acconsente ulteriormente che i suddetti dati riferibili a ciascuna Parte (intendendosi a tal fine i dati del legale rappresentante e/o competente procuratore aziendale dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o soggetti che a vario titolo prestano la propria attività per la conclusione del presente Accordo) potranno essere oggetto di trattamento - anche con strumenti elettronici - esclusivamente ai fini della formalizzazione della presente Convenzione e/o per il compimento dei connessi adempimenti per una durata coerente con quanto previsto nell'informativa.

3. Ciascuna delle Parti, quale titolare autonomo del trattamento, risponderà direttamente per i suddetti dati di contatto che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle di-



chiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni attualmente vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi.

4. Ciascuna Parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra per esercitare i diritti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi (anche ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e ss. del GDPR).

Articolo 17
Anticorruzione

1. Le Parti si impegnano espressamente a rispettare i principi etici generali di onestà, imparzialità, trasparenza, lealtà e buona fede, di cui ciascuna ai propri atti vigenti, a rispettare in particolare, le disposizioni contenute nel «Piano triennale per la prevenzione della corruzione della PCM» e quanto previsto dal Codice Etico RAI, dal Modello di organizzazione, gestione e controllo di Rai Com e dal PTPC adottato ai sensi della legge 190/2012, disponibili sul sito di Rai Com al seguente *link*: <https://www.raicom.rai.it/statuto-e-normative> Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, le Parti si impegnano inoltre a non effettuare trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 18
Legge regolatrice e clausole finali

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
2. Le Parti riconoscono che la Convenzione ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 30 giugno 2025

p. la Presidenza del Consiglio
FIORENTINO

Per Rai Com S.p.a.
SANTO

26A01860

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2026.

Individuazione delle categorie di beni e di servizi e delle soglie al superamento delle quali le pubbliche amministrazioni ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno

2014, n. 89, e, in particolare l'art. 9, comma 1, il quale prevede che, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 9, comma 2, quarto periodo, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi, con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;

Visto, altresì, l'art. 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;

Visto, inoltre, l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai sensi del quale nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni;

Visto l'art. 9, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 449, 450 e 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, oltre che dagli articoli 1, comma 7, art. 4, comma 3-*quater* e art. 15, comma 13, lettera *d*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Con-



siglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione dal fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi del comma 9 del suddetto art. 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 9, per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto l'art. 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilasci il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dalla medesima disposizione, non ricorrono a Consip S.p.a. o ad altro soggetto aggregatore;

Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui al comma 3 della medesima disposizione, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 prevedendo inoltre che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze siano stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse ad esso afferenti, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che individua i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e che ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative;


Visto, in particolare l'art. 5, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, ai sensi del quale, entro il 30 novembre di ogni anno, il Comitato guida presenta al Tavolo tecnico la proposta di Piano integrato delle iniziative di acquisto aggregato, comprensivo della individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali potranno essere svolte le relative procedure di acquisto aggregato ai sensi del comma 3, dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

Visto, inoltre, l'art. 5, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, che prevede che entro il 15 dicembre di ogni anno, il Tavolo tecnico approva, a maggioranza, il piano integrato e, contestualmente, il Comitato guida predispone una relazione contenente le analisi ed il relativo piano delle procedure di acquisto aggregato inerenti le categorie di beni e servizi nonché le soglie di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014 e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 3 dell'art. 9 da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno;

Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci», e in particolare, l'art. 1, comma 2-bis, per cui le procedure accentrate di acquisto di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'art. 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018, di attuazione dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate le categorie di beni e servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

Vista la deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione del 22 settembre 2021, n. 643, con la quale l'Autorità ha proceduto all'aggiornamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;



Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e in particolare l'art. 14 che individua le soglie di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici;

Considerata la necessità di proseguire e implementare il sistema di acquisto aggregato con l'individuazione - ad integrazione delle categorie e soglie già individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018 - di ulteriori categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell'art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Considerate le analisi effettuate dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini dell'integrazione delle categorie merceologiche individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018, con le ulteriori categorie merceologiche e le relative soglie di obbligatorioità contenute nella relazione trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le note prot. n. 43751 del 7 ottobre 2024 e n. 18630 del 24 aprile 2025;

Vista la deliberazione n. 82641 del 31 luglio 2024 con la quale il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori ha approvato le categorie di beni e servizi da proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Tenuto conto di quanto specificato nella deliberazione n. 82641 del 31 luglio 2024 del Tavolo dei soggetti aggregatori, in base alla quale, per la categoria merceologica relativa alla «Gestione e manutenzione delle aree verdi», sono fatte salve le situazioni specifiche di ogni regione, tenuto conto della normativa regionale di riferimento e delle specificità caratterizzanti il proprio ambito territoriale di riferimento;

Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, così come sancita nella riunione del 29 maggio 2025;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;


Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione di categorie di beni e servizi e soglie

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dalla data indicata nell'art. 3 del presente decreto e sino all'emanazione di successivo decreto, sono individuate le seguenti categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorioità:



| | Categoria di beni e servizi | Soglie (euro) |
|----|---|--|
| 1 | Farmaci | 40.000 |
| 2 | Vaccini | 40.000 |
| 3 | Stent | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
| 4 | Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali) | 40.000 |
| 5 | Protesi d'anca | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
| 6 | Medicazioni generali | 40.000 |
| 7 | Defibrillatori | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
| 8 | Pacemaker | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
| 9 | Aghi e siringhe | 40.000 |
| 10 | Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali | 40.000 |
| 11 | Servizi di pulizia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale | 40.000 |
| 12 | Servizi di ristorazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale | 40.000 |
| 13 | Servizi di lavanderia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale | 40.000 |
| 14 | Servizi di smaltimento rifiuti sanitari | 40.000 |
| 15 | Vigilanza armata | 40.000 |
| 16 | Facility management immobili | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
| 17 | Pulizia immobili | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
| 18 | Guardiania | 40.000 |



| | | |
|----|---|--|
| 19 | Manutenzione immobili e impianti | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
| 20 | Guanti (chirurgici e non) | 40.000 |
| 21 | Suture | 40.000 |
| 22 | Ossigenoterapia | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
| 23 | Diabetologia territoriale | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
| 24 | Servizio di trasporto scolastico | 40.000 |
| 25 | Manutenzione strade - servizi e forniture | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
| 26 | Medicazioni speciali | 40.000 |
| 27 | Protesi ginocchio | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
| 28 | Suturatrici | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
| 29 | Gestione e manutenzione delle aree verdi | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
| 30 | Arredi | 40.000 |

2. Le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni, così come individuate dall'art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Nel caso di gare pluriennali, le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi riferite all'importo a base d'asta relativo all'intero periodo.

3. Per le categorie di beni e servizi individuate dal presente articolo l'Anac non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.a. o ad altro soggetto aggregatore, dalla data di attivazione del contratto aggiudicato secondo quanto previsto al successivo art. 2.

Art. 2.

Modalità attuative

1. L'individuazione dei soggetti aggregatori responsabili delle iniziative di cui al precedente art. 1, con riferimento alle categorie merceologiche e alle relative soglie di obbligatorietà ivi indicate, nonché l'individuazione dei soggetti per i quali le menzionate iniziative vengono svolte, è effettuata nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.



2. Ai fini di quanto previsto nel precedente comma 1, nell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it è reso disponibile l'elenco delle iniziative di cui ciascun soggetto aggregatore è responsabile, comprensivo delle tempistiche e del relativo stato di avanzamento. Le modalità operative inerenti la pubblicazione di tali dati e informazioni nella sezione del portale www.acquistinretepa.it - sono definite sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. Con riferimento alle categorie merceologiche sopra individuate con i numeri 15, 16, 17, 18, 19 e 29 si intende che le stesse possono essere rese disponibili alternativamente sia in forma aggregata sia in forma singola.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Gli obblighi di cui al presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sostituiscono gli obblighi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018 recante «Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2026

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato*
MANTOVANO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 963

26A01854

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2026.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 9 APRILE 2026

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1;

Considerato che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato esondazioni, allagamenti, movimenti franosi, gravi danni alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, alle attività produttive e alla rete dei servizi essenziali, la cui compiuta ricognizione è in corso e che appare evidente che ricorrono le condizioni di cui al citato art. 7, comma 1, lettera c), del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresì, che a seguito dei citati eventi si è riattivata la frana presso il Comune di Petacciato, in Provincia di Campobasso, causando un significativo impatto sulla viabilità stradale e ferroviaria, nonché sugli insediamenti presenti nell'area interessata;

Tenuto conto che il quadro di danneggiamento finora accertato travalica la capacità di risposta degli enti territoriali coinvolti;

Viste le note delle Regioni Abruzzo dell'8 aprile 2026, della Regione Basilicata del 4 aprile 2026, della Regione Molise del 2 aprile 2026 e della Regione Puglia del 7 aprile 2026, dalle quali emerge la rilevanza dei danni e delle conseguenti criticità per i territori colpiti e la popolazione a causa degli eventi calamitosi di origine naturale che si sono registrati a decorrere dalla giornata del 28 marzo 2026 e che in ragione della loro intensità ed estensione impongono l'immediatezza di interventi da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari da impiegare ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che sulla base delle prime informazioni sugli interventi già attivati da parte delle regioni interessate e dei dati disponibili, è possibile effettuare la valutazione speditiva di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, al fine di individuare le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di cui alle lettere a) e b), del comma 2 dell'art. 25 del medesimo provvedimento;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con le regioni interessate;

Considerato, inoltre, che lo stanziamento di cui alla presente delibera è disposto a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto a legislazione vigente per l'anno 2026;



Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c) e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 aprile 2026;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa delle Regioni interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 15.000.000,00 per la Regione Abruzzo, di euro 5.000.000,00 per la Regione Basilicata, di euro 20.000.000,00 per la Regione Molise e di euro 10.000.000,00 per la Regione Puglia, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

26A01872

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 8 aprile 2026.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (IGP) «Prosciutto di Sauris».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particola-

re, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimenta-



re e delle foreste, a norma dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026 n. 98896, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 27 febbraio 2026, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026 n. 0106153, in corso di registrazione presso l'Ufficio centrale di bilancio, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupò dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lett. d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento (UE) n. 320/2010 della Commissione del 19 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L 98 del 20 aprile 2010, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris»;

Vista l'istanza presentata dal gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Sauris», aventi i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2026, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Considerato che, per un mero errore materiale, non è stato riportato correttamente il paragrafo 13 dell'articolo 5 del disciplinare;


Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripubblicazione del disciplinare modificato, inclusa la parte sopra richiamata;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 35 del 12 febbraio 2026.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris» figura all'allegato del presente decreto.



Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'articolo 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 8 aprile 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«PROSCIUTTO DI SAURIS» IGP

Art. 1.

Denominazione del prodotto

L'Indicazione geografica protetta - I.G.P. - «PROSCIUTTO DI SAURIS» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Il Prosciutto di Sauris I.G.P. è un prosciutto crudo salato, affumicato e stagionato nel Comune di Sauris per almeno 400 giorni.

2.1 Al completamento della stagionatura il «Prosciutto di Sauris» si presenta intero, con osso e privo della parte distale (zampino).

2.2 La superficie esterna è interamente ricoperta dalla cotenna, ad eccezione del lato interno, originariamente oggetto di sezionamento. La cotenna è di colore uniforme noce-dorato, con sfumature arancioni, priva di tracce ed ematomi o di un eccessivo reticolo venoso superficiale.

La parte magra visibile è di colore rosso scuro, profilata di bianco nella porzione adiposa visibile. La consistenza è soda ed elastica, anche nella sezione verticale del taglio.

2.3 Il Prosciutto di Sauris I.G.P. intero con osso ha peso non inferiore a 8,0 chilogrammi. Esso può essere commercializzato intero con osso, disossato o disossato e sezionato in tranci, ed affettato e preconfezionato; se disossato o sezionato in tranci è confezionato sotto vuoto, se affettato e preconfezionato è confezionato sotto vuoto od in atmosfera modificata.

2.4 Il Prosciutto di Sauris I.G.P. presenta al taglio il colore rosso-rosato del magro, con la porzione grassa suddivisa in leggere venature interne ed una aliquota periferica generalmente collocata tra il magro e la cotenna. Il grasso è di colore bianco candido o bianco-rosato.

2.5 Il profumo è delicato ed il gusto è dolce, con una garbata nota di affumicato.

2.6 Il Prosciutto di Sauris I.G.P., al momento dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche fisico-chimiche determinate sul muscolo bicipite femorale:

| | | | | |
|----------|-------------------------|------|--------|---|
| a | Umidità | >57 | <65 | Percentuale riferita al peso dell'aliquota analizzata |
| b | Sale (cloruro di sodio) | >4,5 | <6,2 | Percentuale riferita al peso dell'aliquota analizzata |
| c | Indice di proteolisi | >24 | <31 | Composizione percentuale delle frazioni azotate solubili in acido tricloroacetico – TCA – riferite al contenuto in azoto totale |
| d | Attività dell'acqua | | <0,930 | a_w |



Le proprietà organolettiche sono state descritte con la collaborazione del *panel test* del Dipartimento di Scienze degli alimenti dell'Università degli Studi di Udine.

Art. 3.

Zona di produzione

3.1 Il Prosciutto di Sauris I.G.P. è ottenuto esclusivamente nel Comune di Sauris, nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna delle fasi gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori e affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5

Metodi di ottenimento del «Prosciutto di Sauris»

§. 1

Materia prima

La materia prima utilizzata per la preparazione del Prosciutto di Sauris I.G.P. è costituita da cosce suine fresche ottenute da suini figli di:

a) verri delle razze tradizionali Large White Italiana, Landrace Italiana e Duroc Italiana così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, in purezza o tra loro incrociate;

b) verri delle razze tradizionali di cui alla lettera a) e scrofe meticce o di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano, per la produzione del suino pesante;


c) verri e scrofe di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano, per la produzione del suino pesante;

d) verri degli altri tipi genetici di cui alla lettera c) e scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a).

Di seguito vengono esplicitati i requisiti genetici sopra espressi riportando le combinazioni genetiche ammesse e quelle non consentite:

| Tipo genetico verro → Tipo genetico scrofa ↓ | Large White Italiana | Landrace Italiana | Duroc Italiana | Incroci di LWI, LI, DI | Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D) | Altro tipo genetico non approvato (non valutato o valutato non conforme) |
|--|----------------------|-------------------|----------------|------------------------|--|--|
| Large White Italiana | V (a) | V (a) | V (a) | V (a) | V (d) | X |
| Landrace Italiana | V (a) | V (a) | V (a) | V (a) | V (d) | X |
| Incroci di LWI, LI | V (a) | V (a) | V (a) | V (a) | V (d) | X |
| Altre razze (Duroc, etc.) | X | X | X | X | X | X |
| Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D) | V (b) | V (b) | V (b) | V (b) | V (c) | X |
| Altro tipo genetico non approvato ("meticce" non valutate) | V (b) | V (b) | V (b) | V (b) | X | X |
| Altro tipo genetico non approvato (non valutato o valutato non conforme) | X | X | X | X | X | X |

V (...) = espressamente consentito dalla lettera (a, b, c, d) sopra riportata nel testo; X = non consentito; LW= Large White; LWI = Large White Italiana; L = Landrace; LI = Landrace Italiana; D = Duroc; DI = Duroc Italiana



La lista degli altri tipi genetici approvati viene periodicamente aggiornata e pubblicata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Non sono in ogni caso ammessi:

a) suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress [PSS (*Porcine Stress Syndrome*; sindrome dello stress suino)];

b) tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare.

Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità di impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante tradizionale, obiettivo che deve essere perseguito nel tempo attraverso moderati accrescimenti giornalieri ed un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore.

I suini sono avviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese e non dopo che sia trascorso il quindicesimo mese dalla nascita. Il loro stato sanitario deve essere ottimo e come tale attestato dalla competente autorità sanitaria; ai fini del presente disciplinare dalla macellazione è escluso l'impiego di verri e scrofe, di carcasse non perfettamente dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate [PSE (*Pale, Soft, Exudative*; pallida, soffice, essudativa) e DFD (*Dark, Firm, Dry*; scura, rigida, secca)] o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.

Il peso della singola carcassa deve essere ricompreso nell'intervallo corrente tra kg 110,1 e kg 180,0.

Le carcasse ottenute dalla macellazione devono essere classificate come pesanti nelle forme previste dalla normativa vigente dell'Unione europea e appartenenti alle classi «U», «R», «O» del sistema ufficiale di valutazione della carnosità.

Il peso e la classificazione della singola carcassa devono essere rilevati al momento della macellazione.

Per la produzione del Prosciutto di Sauris I.G.P. la singola coscia deve rispettare i seguenti requisiti:

a) deve avere peso non inferiore a kg 12 e non superiore a kg 17;

b) dalla macellazione alla consegna non devono essere trascorsi più di cinque giorni computati a partire dalle ore 24 del giorno di macellazione;

c) colore del magro: rosso-rosato, privo di microemorragie o di ematomi;

d) grasso: colore bianco, con superficie liscia e compatta e con uno spessore compreso fra cm.1,5 e cm.4, misurati verticalmente nella parte esterna della coscia, cotenna compresa, in corrispondenza della testa del femore;

e) rifilatura: per la preparazione delle cosce si procede sezionando dall'avanti all'indietro nella parte superiore, per un terzo della fascia alta, nel terzo inferiore del gluteo mediano, nel terzo superiore del gluteo superficiale, nella metà circa del lungo vasto e nella parte superiore del semimembrano, con un taglio ad arco; il taglio deve essere arrotondato e netto, perpendicolare all'anca e, in armoniosa proporzione al peso della coscia, ribassato al centro della stessa da 5 a 9 centimetri, così come dai 6 ai 10 centimetri dalla testa del femore; nella parte mediale si disarticola l'articolazione coscio-femorale e si sezionano i muscoli trasversalmente, seguendo la linea seguita per il taglio esterno.


§. 2

Prime procedure di lavorazione delle cosce fresche: salatura

Le cosce suine fresche devono essere lavorate entro sei giorni dalla macellazione, previa eventuale sosta in una cella di refrigerazione a temperatura compresa tra -1 e +5 °C.

Per la salagione viene utilizzata una concia consistente in una miscela di sale marino o salgemma o una miscela dei due, associata a pepe ed aglio; non è consentito l'uso di conservanti. La concia è composta come segue:

| Componente | Minimo % | Massimo % |
|-------------------|-----------------|------------------|
| Sale marino | 0 | 99.5 |
| Salgemma | 0 | 99.5 |
| Pepe | 0.1 | 1.0 |
| Aglio | 0.1 | 0.5 |



1. Le cosce vengono eventualmente rifilate per correggere possibili imperfezioni del sezionamento e, poste su un piano orizzontale, vengono subito salate; la salatura consiste nell'aspersione della singola coscia con la concia, in modo che la stessa si depositi sia sulla cotenna che sulla porzione priva di cotenna del lato interno della coscia. Prima dell'aspersione con la concia, le cosce sono soggette a massaggi e sfregamenti, finalizzati a preordinare le migliori condizioni per una omogenea penetrazione della stessa.

2. Le cosce salate sono riposte in celle frigorifere dove sono mantenute in condizioni di temperatura variabile da +1 a +5 °C e umidità relativa compresa tra 65 e 98%.

3. La salagione avviene in tre fasi e si conclude entro 21 giorni dall'inizio della prima salatura computati a partire dalle ore 24 del giorno di prima salatura. Al termine della prima e della seconda fase le cosce, estratte dalla cella, sono massaggiate, asperse con la concia di cui al punto 2 e riposte nuovamente nella cella alle condizioni indicate al punto 4.

4. Al termine della salagione le cosce vengono estratte dalla cella, ripulite del sale e nuovamente massaggiate; esse vengono tolettate rifilando le eventuali eccedenze carnee superficiali prodottesi nel corso della salagione e tagliando la porzione residua dell'articolazione mediale dell'anca che emerge dalla massa carnosa per effetto del sopravvenuto calo-peso; l'operazione di tolettatura deve essere eseguita prima dell'affumicatura.


§. 3

Apposizione del timbro e/o del dispositivo identificativo alternativo o sostitutivo

1. Prima dell'operazione di affumicatura su ogni singola coscia viene apposto un timbro a inchiostro indelebile o a fuoco recante l'indicazione di giorno, mese (in numeri romani) ed anno di inizio della lavorazione e l'indicazione del macello di provenienza. In sostituzione o in associazione al suddetto timbro sarà consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del Prosciutto di Sauris.

2. Dopo la salagione sulle cosce munite del timbro è apposto il laccio con il quale saranno successivamente appese sul piano verticale.

3. Il timbro è costituito dalle forme seguenti:



Legenda:

a – Data inizio salagione (gg mm aa)

b – Indicazione macello di provenienza

§. 4

Fasi di lavorazione successive all'apposizione del timbro e/o del dispositivo identificativo alternativo o sostitutivo


1. Le fasi di lavorazione del Prosciutto di Sauris I.G.P. successive alla salagione sono le seguenti:

- pre-riposo;
- riposo;
- affumicatura;
- asciugamento;
- stagionatura.

2. Pre-riposo: le cosce sono poste in una cella a condizioni di temperatura comprese tra +1 e +5°C e di umidità relativa compresa tra 45 e 90%, per un periodo variabile da dieci a venti giorni computati a partire dalle ore 24 del giorno di inizio della fase.

3. Riposo: le cosce sono poste in una cella a condizioni di temperatura comprese tra +2 e +7°C e di umidità relativa compresa tra 45 e 90% per un periodo di almeno sessanta giorni computati a partire dalle ore 24 del giorno di inizio della fase. Prima della fine del riposo, qualora le cosce presentino formazioni superficiali prodottesi durante la salagione e per effetto delle successive lavorazioni finalizzate alla disidratazione delle carni, possono essere sottoposte a un lavaggio.

4. Affumicatura: ultimata la fase del riposo, le cosce vengono collocate in appositi ambienti dove ha luogo l'affumicatura. Il fumo è prodotto dalla combustione di legna di faggio in speciali caminetti collocati all'esterno dell'ambiente di affumicatura ed è convogliato in canalizzazioni che lo distribuiscono attraverso il pavimento del locale. I locali devono essere muniti di camini per l'uscita del fumo. Il procedimento di affumicatura ha una durata complessiva massima di 72 ore, nel corso delle quali il fumo viene immesso nei locali per un tempo non superiore alle 60 ore complessive. La sala di affumicatura è mantenuta a temperatura compresa tra +15 e +22 °C e umidità relativa variabile tra il 50 e il 90%. Per la produzione del fumo è vietata la combustione di segatura o di legno di essenza diversa dal faggio.



5. Asciugamento: ultimata l'affumicatura, il prodotto viene mantenuto negli stessi locali o in locali diversi a temperature comprese tra +15 e +22°C, in condizioni di umidità relativa variabile tra il 50 e il 90% per un ulteriore periodo non superiore a 14 giorni computati a partire dalle ore 24 del giorno di fine affumicatura.

6. Stagionatura: dopo l'asciugamento, i prosciutti vengono trasferiti nei saloni dove ha luogo la stagionatura. Tali ambienti sono caratterizzati dalla presenza di finestre, finalizzate ad assicurare sia la ventilazione naturale che il ricambio dell'aria. La stagionatura avviene a condizioni di temperatura comprese tra +16 ed +22°C, con umidità relativa compresa tra 50 e 90%. I saloni di stagionatura devono essere muniti di attrezzature idonee a mantenere il giusto equilibrio e le caratteristiche termo-igrometriche sopracitate proprie dell'ambiente tenendo conto dei fattori climatici presenti nella zona di produzione. Nel corso della stagionatura i prosciutti sono sottoposti alle seguenti operazioni:

a) Stuccatura: La stuccatura si esegue mediante l'applicazione sulle fessurazioni originatesi durante la fase di asciugatura di uno strato di impasto avente la seguente composizione:

| Componente | Minimo % | Massimo % |
|-------------------|-----------------|------------------|
| Sugna suina | 48 | 80 |
| Farina di cereali | 0 | 5 |
| Sale | 1 | 2 |
| Pepe | 1 | 30 |

b) Lavaggio: Può essere eseguito prima di ogni sugnatura, mediante l'impiego di acqua applicata a pressione per ripulire la porzione superficiale del prosciutto.

c) Sugnatura: La sugnatura si esegue durante la stagionatura mediante l'applicazione sulla porzione superficiale priva di cotenna di uno strato di impasto avente la seguente composizione:


| Componente | Minimo % | Massimo % |
|-------------------|-----------------|------------------|
| Sugna suina | 48 | 75 |
| Farina di cereali | 20 | 50 |
| Sale | 1 | 2 |
| Pepe | 0 | 15 |

La stagionatura termina alla concorrenza di un periodo minimo di quattrocento giorni, computati partendo dal giorno di prima salatura.

§. 5

Apposizione del logo e/o del dispositivo identificativo alternativo o sostitutivo

1. Sui prosciutti che presentano i requisiti di conformità previsti dal presente disciplinare è apposto il logo dell'I.G.P. mediante timbro a fuoco riprodotto sulla cotenna; tali prosciutti sono messi in commercio con la designazione Prosciutto di Sauris I.G.P. In sostituzione o in associazione al timbro a fuoco del logo dell'I.G.P. sarà consentito l'utilizzo di altro dispositivo identificativo validato dall'Organismo di controllo che garantisca l'identificazione del Prosciutto di Sauris I.G.P.



2. Le operazioni di disossatura, sezionamento, affettamento e confezionamento del Prosciutto di Sauris I.G.P. sono effettuate in laboratori situati nel Comune di Sauris, al fine di garantire al consumatore le caratteristiche peculiari del prodotto ed in particolare quelle relative al sapore e all'odore di affumicato tipico del Prosciutto di Sauris.

3. Il Prosciutto di Sauris I.G.P. può essere successivamente confezionato nelle forme descritte all'art. 2. Ogni singola confezione deve recare il logo dell'I.G.P. come descritto all'art. 7.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il territorio del Comune di Sauris è posto nella parte occidentale delle Alpi Carniche, a un'altezza superiore ai 900 m. sul livello del mare ed è costituito da una tipica conca circondata da montagne alte oltre i 2.000 m. L'ambiente nel quale viene ottenuto caratterizza fortemente il Prosciutto di Sauris I.G.P. Rispetto al territorio della Carnia a cui appartiene, Sauris presenta caratteristiche climatiche peculiari. Nella zona, infatti, ci sono precipitazioni piovose inferiori ai 1.600 mm. che invece costituiscono le medie della Carnia. La conformazione orografica e l'esposizione consentono una bassa variabilità climatica con rare giornate di freddo intenso durante l'inverno, in cui le temperature medie sono comprese fra -2°C e $+4^{\circ}\text{C}$, e ancor più rare giornate estive di caldo afoso, in cui le temperature medie sono comprese fra 12°C e 18°C . La ventilazione è costante tutto l'anno.

La parziale disidratazione dei prosciutti durante la stagionatura è determinata dalle brezze che spirano verso monte di giorno e nella direzione contraria durante la notte, influenzate dal bacino artificiale presente nella valle e realizzato nel 1948. Le condizioni igroscopiche create dal microclima tipico della valle di Sauris, favoriscono lo sviluppo sulla superficie del prodotto, di muffe che assicurano il raggiungimento delle caratteristiche organolettiche tipiche del Prosciutto di Sauris I.G.P. quali il sapore e l'odore. La vallata di Sauris è quasi interamente ricoperta da boschi di conifere e di latifoglie; fra queste assume particolare importanza la presenza del faggio fra le specie autoctone, che grazie al basso contenuto di resine e alla larga diffusione è utilizzato da sempre per l'affumicatura. Ai fattori naturali, si somma l'intervento dell'uomo per la produzione del Prosciutto di Sauris I.G.P., che influenza, in modo determinante, la sua qualità e la sua reputazione. La tecnica di produzione del Prosciutto di Sauris I.G.P., infatti, è legata alla tradizione delle popolazioni germaniche di lavorare e conservare, attraverso l'affumicatura, la carne e le cosce suine. In questa vallata, si insediarono, nel secolo XIII, genti provenienti dalla Carinzia e dal Tirolo che hanno saputo usare e mantenere le usanze, durante i secoli. Emerge nell'ambito del processo di produzione del Prosciutto di Sauris I.G.P. il metodo dell'affumicatura che veniva e viene tutt'oggi effettuata con le stesse modalità, proprio per assicurare al prodotto le caratteristiche inconfondibili per le quali è conosciuto e apprezzato anche al di fuori dei confini regionali e nazionali. A testimonianza dell'importanza del fattore umano, nell'ottenimento del Prosciutto di Sauris I.G.P., si ricorda come tale prodotto sia il risultato dell'incontro di due popolazioni e, quindi, di due culture e di due tradizioni agroalimentari. Quella friulana che utilizza il sale per la produzione di prosciutto; quella germanica che utilizza l'affumicatura. La produzione fu dapprima familiare e la vendita del Prosciutto di Sauris I.G.P. avveniva nella fiera di San Martino dell'11 novembre, dove veniva portato a piedi e barattato. A partire dalla fine della Seconda guerra Mondiale, compaiono laboratori artigianali prima e industriali dopo, che continuano l'attività gettando le basi del definitivo successo di questo prodotto che è continuato fino a oggi. Gli stabilimenti che possono eseguire le elaborazioni previste dal presente disciplinare sono ubicati ad un'altitudine non inferiore a 1.000 metri s.l.m., ove esiste un equilibrato microclima dovuto alla conformazione orografica a catino della valle e all'orientamento lungo la direttrice est-ovest che favorisce, con una ventilazione costante nel tempo ed una giusta esposizione, la presenza di una bassa variabilità climatica durante l'anno. Tale microclima, reso possibile dalla presenza di un vasto bacino artificiale situato a 900 metri s.l.m., permette la parziale disidratazione del Prosciutto di Sauris I.G.P. e lo sviluppo di muffe superficiali indispensabili alla maturazione e alla caratterizzazione organolettica del prodotto.

Art. 7.

Elementi idonei a designare e ad etichettare il prodotto

7.1 La designazione dell'indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris» deve essere riportata in lingua italiana e deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta; essa deve essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» e/o dalla sigla I.G.P.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore.

7.2 Il logo dell'Indicazione geografica protetta sotto riportato:



rappresenta la scritta Sauris di colore giallo (Carattere: Goudy – Extra Bold; Colore: Pantone 109) al di sopra della quale compaiono sul lato sinistro un profilo montano di colore bianco in forma stilizzata e sul lato destro due abeti stilizzati di colore verde (Colore: Pantone 354). Sotto la scritta vi è la rappresentazione stilizzata di due onde di colore celeste (Colore: Pantone 3255) riferite all'esistente lago di Sauris. Quanto descritto è racchiuso all'interno di un ovale blu (Colore: Pantone Reflex Blue) contornato da un bordo verde (Colore: Pantone 354).

7.3 Il logo dell'IGP è obbligatoriamente riprodotto su etichette, confezioni e vesti grafiche in genere per tutti i prodotti confezionati, con la prescrizione che la base misuri almeno 20 mm e il rapporto base/altezza sia pari a 1,5.

7.4 L'apposizione sulla medesima veste grafica del simbolo dell'UE dell'IGP di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e successive modificazioni è obbligatoria.

26A01825



MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 2 febbraio 2026.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2025.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o del servizio civile, istituisce a tal fine un fondo di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003 e demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva;

Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007;

Vista la legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009», che ha esteso l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un'unica solu-

zione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto, con un onere valutato in 11.009.494 euro per l'anno 2009;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che ha apportato modificazioni alla legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2013 e 2014, con un onere valutato in 3.400.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.», convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha ulteriormente modificato la legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2015 e 2016, con un onere valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

Vista la legge 11 dicembre 2016 n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'art. 1, comma 600, che ha incrementato il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio di euro 300.000 a decorrere dal 1° gennaio 2017;


Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante «Proroga e definizione di termini», convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e in particolare l'art. 8, comma 5-*quater*, che ha apportato modificazioni alla legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2017, 2018 e 2019;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Proroga termini previsti da disposizioni legislative», convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha ulteriormente modificato la legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2020, 2021 e 2022, con un onere valutato in 185.328 di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e in particolare l'art. 66-*ter*, comma 1, che ha apportato modificazioni alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, introducendo il comma 4-*bis* e disponendo che nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a erogare l'assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e in particolare l'art. 10-*bis* che per il 2024 incrementa l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare elevandolo da 878 a 900 euro;

Visto decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e in particolare l'art. 12, comma 1-*bis* incremen-



ta a regime, a decorrere dal 2025, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare elevandolo da 878 a 900 euro;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e in particolare l'art. 1, comma 4, con cui sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale;

Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n. 288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009; i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, e delle politiche sociali in data 14 settembre 2010, 15 luglio 2011, 27 luglio 2012, 30 settembre 2013, 10 luglio 2014, 16 settembre 2015, 29 luglio 2016, 20 giugno 2017, 17 maggio 2018, 4 settembre 2019, 3 novembre 2020, 12 maggio 2021; 14 luglio 2022, 24 ottobre 2023 e 3 settembre 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2024 recante la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;

Considerato che, per effetto delle disposizioni recate dalla citata legge n. 207 del 2024 risulta iscritto, per l'anno finanziario 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze lo stanziamento complessivo di euro 7.374.101, nell'ambito della Missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma «Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali», Azione «Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati», che risulta ripartito:

per un importo di euro 6.174.101, comprensivo delle risorse di cui all'art. 12, comma 1-bis del decreto-legge n. 202 del 2024, sul capitolo n. 1316 «Pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglia al valor miliare ed altre indennità di guerra ivi compresi gli interessi legali in quanto dovuti» - piano gestionale 2 «Pagamento assegno sostitutivo accompagnatore previsto dalla legge 288 del 2002 ai titolari di pensione di guerra»;

per un importo di euro 1.200.000 sul capitolo n. 1319 «Assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per

servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile»;

Viste le comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale - Ufficio per il servizio civile universale in data 14 marzo 2025, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro in data 17 marzo 2025;

Considerato che, per il corrente anno 2025, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale - Ufficio per il servizio civile universale non ha ricevuto, dagli enti titolari di progetti di servizio civile, comunicazione relativa all'assegnazione di operatori volontari del servizio civile universale ai grandi invalidi di cui alla legge n. 288 del 2002;

Considerato altresì che il medesimo Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale - Ufficio per il servizio civile universale aveva provveduto a invitare sia gli interessati, nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente Ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze la domanda per ottenere l'assegno sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo Ufficio i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi invalidi;


Considerato che le priorità stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all'art. 1, commi 2 e 4, per l'assegnazione degli accompagnatori debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2025, assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 17 marzo 2025, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 190 unità, per l'importo annuo complessivo di euro 2.052.000.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2025, pari ad euro 5.322.101, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E:



a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;

b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 900 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2025.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale ovvero della comunicazione inviata via posta elettronica (PEC/PEI).

Art. 2.

1. Le domande prodotte nell'anno 2013 e successivi, continuano a produrre i loro effetti ai fini della liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2025, in considerazione delle risultanze dei monitoraggi effettuati, e a valere sul fondo di cui alla legge n. 288 del 2002. Coloro che non hanno presentato domanda per la liquidazione dell'assegno sostitutivo per l'anno 2013 né successivamente e intendono richiedere l'assegno medesimo per l'anno 2025, possono presentarla, redatta secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, entro il 31 dicembre 2025 da inviare per raccomandata ovvero posta elettronica (PEC/PEI) al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio VII, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Le domande prodotte per l'anno 2013 e successivi, nonché quelle prodotte per la prima volta nel 2025 da coloro che non avevano richiesto l'assegno per gli anni precedenti, continuano a produrre i loro effetti anche per l'anno 2026, salvo monitoraggio da compiersi con decreto entro il 30 aprile 2026 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002. Fino al 31 dicembre 2025, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro trenta giorni dall'attivazione del progetto stesso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale - Ufficio per il servizio civile universale e al citato Ufficio VII del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

In considerazione della distribuzione dello stanziamento, il pagamento dell'assegno, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio VII, indicato al comma 1, è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse del capitolo 1316 per le partite di propria competenza, mentre è anticipato dall'ente previdenziale per i trattamenti privilegiati con successivo rimborso, da parte dell'indicato Ufficio, a valere sulle risorse di cui al capitolo 1319.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4-bis, della legge n. 288 del 2002, fino all'entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni preposte continuano a erogare l'assegno di cui al comma 2 del citato art. 1 sulla base del decreto adottato l'anno precedente; tale misura è applicata anche all'assegno di cui al comma 4 del medesimo art. 1, considerata la capienza allo stato attuale delle risorse disponibili e fermo restando il monitoraggio di cui all'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La prosecuzione dei pagamenti non comporta l'acquisizione definitiva del diritto all'attribuzione dell'assegno, la quale resta condizionata all'esito del monitoraggio previsto dall'art. 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009. Qualora nel corso dell'anno dovesse palesarsi l'eventualità di uno scostamento dell'andamento della spesa rispetto alle previsioni, la prosecuzione dei pagamenti per l'anno successivo non potrà aver luogo. Resta ferma la facoltà di disporre la revoca degli assegni corrisposti anche per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 2 febbraio 2026

Il Ministro della difesa
CROSETTO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CALDERONE

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 1229



ALLEGATO

MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L'ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL'ACCOMPAGNATORE PER L'ANNO 2025¹

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio VII
Via Venti settembre 97
00182 R O M A

PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it
PEI: protocollodcst.dag@mef.gov.it

OGGETTO: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n.288).

Il/la sottoscritto/a: cognome nome
Nato/a il.....a(Prov.....)
Codice fiscale
Residente a(Prov.....)
In via/piazzan.....(CAP.....)
Tel.
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)²

grande invalido/a di Tabella E, lettera (iscrizione n) come da allegato mod.69 o decreto concessivo di pensione³ erogata da⁴....., via CAP(città).....

CHIEDE,

ai sensi della citata legge 288/2002, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore civile per l'anno 2025.

Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano):

- di avere usufruito per l'anno _____ dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore⁵;
di non aver mai usufruito, sino alla data odierna, di accompagnatore del servizio civile.

Dichiara, inoltre:

- di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 2, della legge 288/2002 richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come attestato dagli atti allegati;
di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo, come attestato dagli atti già in possesso di codesta Amministrazione.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione a codesto Ufficio VII dell'eventuale assegnazione dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.

Con osservanza.

Data e firma⁶

1 Da presentare nel caso non sia stata già avanzata domanda per l'assegno nell'anno 2013 e seguenti;
2 Qualora il richiedente indichi un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), l'Amministrazione utilizzerà questo mezzo per eventuali comunicazioni;
3 Documentazione da allegare solo in caso di istanza prodotta per la prima volta o di intervenuto aggravamento con modifica della superinvalidità riconosciuta;
4 Indicare gli estremi dell'Ente che ha in carico il trattamento pensionistico principale, ad es.: Ragioneria Territoriale dello Stato di, via n. ____ CAP;
5 La casella deve essere barrata solo nel caso si sia usufruito dell'assegno per anni antecedenti al 2013.
6 In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R 29 dicembre 2000, n 445.



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 10 dicembre 2025.

Ministro per lo sport e i giovani - Dipartimento per lo sport - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni. (Delibera n. 52/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza


dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 44, comma 7-bis, il quale prevede che «con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e



delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (di seguito anche PNRR), istituito ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 come modificato dalle decisioni del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024 e del 12 novembre 2024;

Visto l'Accordo di partenariato 2021-2027 dell'Italia, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022, che definisce la ripartizione delle risorse assegnate per i programmi regionali 2021-2027, oggetto della presa d'atto da parte del CIPESS con propria delibera n. 36 del 2 agosto 2022;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che:

le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020);

la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione delle amministrazioni centrali e regionali. La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste PNRR, secondo principi di complementarità e di addizionalità (art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020);

con una o più delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico alle amministrazioni centrali e alle regioni le risorse disponibili FSC 2021-2027 con indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse (art. 1, comma 178, lettera b), della legge n. 178 del 2020);

sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato, definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento previste (art. 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020);

con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna amministrazione, sulla base degli accordi sottoscritti, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del FSC, periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020);

a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna amministrazione assegnataria è auto-



rizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione (art. 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020);

le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma 178, lettera e), legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020);

Visto il comma 2 del su citato art. 1 del decreto-legge n. 124 del 2023, che ha previsto, ferme restando le regole di gestione delle fonti finanziarie diverse dal FSC, che per gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione possono essere utilizzate anche le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020;

Visto, inoltre, comma 3 dello stesso art. 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, che prevede che gli Accordi per la coesione possono essere modificati d'intesa tra le parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse; qualora le modifiche comportino un incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una variazione dei profili finanziari definiti la modifica dell'Accordo è sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016; la modifica del cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, è consentita esclusivamente qualora l'amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione;

Visti, infine, l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo alle modalità di applicazione del sistema sanzionatorio e di trasferimento delle risorse FSC; l'art. 3 concernente le disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal FSC, volte ad assicurare il puntuale tracciamento del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle amministrazioni regionali; nonché l'art. 4 del medesimo decreto, recante disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, che autorizza, per la realizzazione di un Piano di interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale e ambientale, la spesa complessiva nel

triennio 2025-2027 di 180 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, con imputazione sulla quota afferente alle amministrazioni centrali, per la parte relativa al Ministro per lo sport e i giovani;

Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 78, di approvazione della proposta di Accordo di partenariato 2021-2027 e avvio del negoziato formale con la Commissione europea, che al punto 3 stabilisce che il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 concorre, nei limiti delle proprie disponibilità quali risultanti dalla differenza tra i limiti massimi di cofinanziamento nazionale e il tasso di cofinanziamento nazionale effettivo dei singoli Programmi europei, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi europei 2021-2027;

Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo di 32.365.610.895 euro, comprensivo delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, corrispondente al 60 per cento della dotazione *pro tempore* disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse della medesima delibera;

Considerato che a valere sulle risorse imputate programmaticamente dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, sono stati definiti e sottoscritti gli Accordi per la coesione delle regioni e province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020;

Vista la delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 77 recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027. Imputazione programmatica quota amministrazioni centrali», come modificata dalla delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 78, che imputa programmaticamente alle amministrazioni centrali un importo lordo di 13.615.680.937,15 euro, comprensivo delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, e in particolare imputa al Ministro per lo sport e i giovani - Dipartimento per lo sport e i giovani risorse FSC 2021-2027 pari complessivamente a 400.000.000,00 euro;

Considerato che, per effetto della predetta disposizione del decreto-legge n. 208 del 2024, la quota residua da programmare nell'ambito dell'Accordo per la coesione tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per lo sport e i giovani ammonta a 200.000.000,00 euro;

Vista la delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 78, recante «Piani sviluppo coesione (PSC): Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE); Ministero della cultura (MIC); Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT); Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT); Ministero dell'università e della ricerca (MUR) - Attuazione dell'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022. Attuazione dell'art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e successive modificazioni ed integrazioni. Attuazione delle delibere CIPESS 1/2022 e 35/2022 e modifica imputazione quota programmatica a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);



Vista la delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 79, recante «Piano sviluppo coesione (PSC) Sport - Attuazione dell'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 - Assegnazione finanziaria», che dispone, tra l'altro, l'assegnazione di risorse FSC 2021-2027, per un importo pari a 14.755.210,00 euro, in favore del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE 0012595-A del 17 novembre 2025, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificata dalla nota acquisita al prot. DIPE n. 13253-A del 4 dicembre 2025, che, sulla base dell'Accordo per la coesione sottoscritto in data 31 ottobre 2025 tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per lo sport e i giovani (di seguito «Accordo») e allegato alla medesima nota informativa, propone:

l'assegnazione al Ministro per lo sport e i giovani - Dipartimento per lo sport, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, di risorse FSC 2021-2027 pari a 220.000.000,00 euro;

Tenuto conto che l'Accordo riporta gli esiti della ricognizione congiunta effettuata dalle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministro per lo sport e i giovani - Dipartimento per lo sport sui precedenti cicli della programmazione della politica di coesione;

Considerato che l'Accordo, allegato alla nota informativa per il CIPESS, individua gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi e linee di azione, corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari (allegati A1 e B1 all'Accordo), per un importo complessivo di risorse FSC 2021-2027 pari a 220.000.000,00 euro;

Considerato che l'Accordo riporta il piano finanziario di spesa che costituisce l'articolazione delle spese FSC 2021-2027 previste dall'amministrazione in ciascuna annualità (allegato B all'Accordo) ed è la base di riferimento per l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, per effetto del quale le risorse definanziate rientrano nelle disponibilità del FSC 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE n. 13445-P del 10 dicembre 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Delibera:

1. Assegnazione in favore del Ministro per lo sport e i giovani - Dipartimento per lo sport di risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

1.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e sulla base dell'Accordo per la coesione del Ministro per lo sport e i giovani - Dipartimento per lo sport, si dispone in favore del medesimo l'assegnazione, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, di un importo pari a 220.000.000,00 euro.

1.2. L'imputazione sul bilancio dello Stato dell'assegnazione al Ministro per lo sport e i giovani - Dipartimento per lo sport di risorse FSC 2021-2027 pari a



220.000.000,00 euro, tenuto conto delle disponibilità di competenza sul bilancio dello Stato, nonché del piano finanziario di spesa dell'Accordo, è articolata per anno, fino a concorrenza del corrispondente importo complessivo, secondo lo schema seguente:

| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTALE |
|--------------|------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 6.000.420,00 | - | 14.501.015,00 | 32.986.910,00 | 44.003.080,00 | 122.508.575,00 | 220.000.000,00 |

1.3. Il piano finanziario di spesa dell'Accordo, per la quota FSC 2021-2027, è articolato per annualità secondo lo schema seguente:

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | TOTALE |
|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 6.000.420,00 | 14.501.015,00 | 32.986.910,00 | 44.003.080,00 | 122.508.575,00 | 34.002.380,00 | 27.001.980,00 | 15.001.050,00 | 5.000.350,00 | 220.000.000,00 |

2. Modifiche all'Accordo per la coesione

2.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, in combinato disposto con la pertinente disciplina contenuta nell'Accordo per la coesione, le modifiche all'Accordo sono così disciplinate:

a) eventuali modifiche, anche in esito al processo di revisione e aggiornamento del PNRR, sono concordate tra il Ministro per lo sport e i giovani - Dipartimento per lo sport e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e formalizzate mediante atto scritto o scambio di note formali, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, che, a tale scopo, acquisisce il parere del «Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza» di cui all'art. 4 dell'Accordo stesso;

b) qualora le modifiche comportino un incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una variazione dei profili finanziari sopra definiti, la modifica dell'Accordo è sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016;

c) resta in ogni caso fermo che la modifica del cronoprogramma, come definito dall'Accordo, è consentita esclusivamente qualora l'amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il già menzionato cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.

3. Modalità di trasferimento delle risorse

3.1. Per quanto concerne le risorse FSC 2021-2027 oggetto della presente assegnazione, pari a 220.000.000,00 euro, trova applicazione l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023.

3.2. Il trasferimento delle risorse del FSC è subordinato al rispetto del completo e tempestivo inserimento e aggiornamento dei dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio nazionale.

3.3. Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020, nonché dell'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, le risorse saranno trasferite dal capitolo di bilancio afferente al FSC nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

4. Monitoraggio e Sistema di gestione e controllo

4.1. In materia di monitoraggio, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4 del citato decreto-legge n. 124 del 2023.

4.2. In sede di monitoraggio, sono aggiornate le informazioni inerenti le fonti di finanziamento degli interventi diverse dal FSC 2021-2027.

4.3. Il Ministro per lo sport e i giovani - Dipartimento per lo sport si impegna ad adottare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, un apposito sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.), nel rispetto della normativa vigente applicabile.

5. Disposizioni finali

5.1. Il Ministro per lo sport e i giovani - Dipartimento per lo sport, assegnatario delle risorse di cui alla presente delibera, è autorizzato ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste per l'Accordo per la coesione, a seguito della registrazione della presente delibera del CIPESS da parte degli organi di controllo.

5.2. Ai sensi della delibera CIPESS n. 77 del 2024, come modificata dalla delibera CIPESS n. 78 del 2024, le risorse FSC assegnate dalla presente delibera devono essere destinate a spese di investimento.



5.3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione presenta al CIPESS un'apposita informativa contenente l'indicazione delle singole fonti di finanziamento diverse dalle risorse FSC, indicate nell'ambito dell'Accordo come «cofinanziamento con altre risorse» e la conferma dell'attualità delle stesse a garanzia della completa copertura finanziaria degli interventi.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 270

26A01832

DELIBERA 10 dicembre 2025.

Ministero della cultura - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge n. 13 del 2023. (Delibera n. 50/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», con-



vertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 44, comma 7-bis, il quale prevede che «con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il defianziamento degli interventi. Il defianziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (di seguito anche PNRR), istituito ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 come modificato dalle decisioni del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024 e del 12 novembre 2024;

Visto l'accordo di partenariato 2021-2027 dell'Italia, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022, che definisce la ripartizione delle risorse assegnate per i programmi regionali 2021-2027, oggetto della presa d'atto da parte del CIPESS con propria delibera n. 36 del 2 agosto 2022;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 7959 final del 28 ottobre 2022 che approva il Programma nazionale cultura 2021-2027;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto, in particolare, l'art. 53 del citato decreto-legge n. 13 del 2023 che, al fine di assicurare il completamente degli interventi infrastrutturali dotati di un maggiore livello di avanzamento, defianziati in applicazione dell'art. 44, comma 7-quater, del decreto-legge n. 34 del 2019, dispone che, con apposita delibera del CIPESS, si provvede all'assegnazione, a valere sulle risorse disponibili del FSC del ciclo di programmazione 2021-2027, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, delle risorse necessarie al completamento dei suddetti interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che:

le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020);

la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli accordi per la coesione delle amministrazioni centrali



e regionali. La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste PNRR, secondo principi di complementarità e di addizionalità (art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020);

con una o più delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico alle amministrazioni centrali e alle regioni le risorse disponibili FSC 2021-2027 con indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse (art. 1, comma 178, lettera b), della legge n. 178 del 2020);

sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato, definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento previste (art. 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020);

con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna amministrazione, sulla base degli accordi sottoscritti, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del FSC, periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020);

a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna amministrazione assegnataria è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'accordo per la coesione (art. 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020);

le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma 178, lettera e), legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020);

Visto, il comma 2 dell'art. 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, che ha previsto, ferme restando le regole di gestione delle fonti finanziarie diverse dal FSC, che per gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli accordi per la coesione possono essere utilizzate anche le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020;

Visto, inoltre, il comma 3 del medesimo art. 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, che prevede che gli accordi per la coesione possono essere modificati d'intesa tra le parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della

Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse; qualora le modifiche comportino un incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una variazione dei profili finanziari definiti la modifica dell'accordo è sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016; la modifica del cronoprogramma, come definito dall'accordo per la coesione, è consentita esclusivamente qualora l'amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione;

Visti, infine, l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo alle modalità di applicazione del sistema sanzionatorio e di trasferimento delle risorse FSC; l'art. 3 concernente le disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal FSC, volte ad assicurare il puntuale tracciamento del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle amministrazioni regionali; nonché l'art. 4 del medesimo decreto, recante disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 78, di approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e avvio del negoziato formale con la Commissione europea, che al punto 3 stabilisce che il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 concorre, nei limiti delle proprie disponibilità quali risultanti dalla differenza tra i limiti massimi di cofinanziamento nazionale e il tasso di cofinanziamento nazionale effettivo dei singoli Programmi europei, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi europei 2021-2027;

Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo di 32.365.610.895 euro, comprensivo delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, corrispondente al 60 per cento della dotazione *pro tempore* disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse della medesima delibera;

Considerato che a valere sulle risorse imputate programmaticamente dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, sono stati definiti e sottoscritti gli accordi per la coesione delle regioni e province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020;



Vista la delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 77 recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027. Imputazione programmatica quota amministrazioni centrali», come modificata dalla delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 78, che imputa programmaticamente alle amministrazioni centrali un importo lordo di 13.615.680.937,15 euro, comprensivo delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, e in particolare imputa al Ministero della cultura risorse FSC 2021-2027 pari complessivamente a 171.848.581,00 euro;

Vista la delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 78, recante «Piani sviluppo coesione (PSC): Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE); Ministero della cultura (MIC); Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT); Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT); Ministero dell'università e della ricerca (MUR) - Attuazione dell'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022. Attuazione dell'art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e successive modificazioni ed integrazioni. Attuazione delle delibere CIPESS 1/2022 e 35/2022 e modifica imputazione quota programmatica a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» che, ad esito delle verifiche di cui all'art. 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, accerta, tra l'altro, il defanziamento di un importo pari a 162.667.968,13 euro della sezione ordinaria del PSC del Ministero della cultura, la cui dotazione finanziaria complessiva risulta pertanto rideterminata in 1.427.900.686,87 euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al

perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE 0012595-A del 17 novembre 2025, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificata dalla nota acquisita al prot. DIPE n. 13253-A del 4 dicembre 2025, che, sulla base dell'accordo per la coesione sottoscritto in data 31 ottobre 2025 tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della cultura (di seguito «Accordo») e allegato alla medesima nota informativa, propone:

l'assegnazione al Ministero della cultura, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, di risorse FSC 2021-2027 pari a 171.848.581,00 euro, corrispondente all'importo imputato programmaticamente al medesimo Ministero di cui alla delibera CIPESS n. 77 del 2024;

la riassegnazione al Ministero della cultura nell'ambito dell'accordo, per le finalità di cui all'art. 53 del decreto-legge n. 13 del 2023 e nei limiti dell'imputazione programmatica di cui alla delibera CIPESS n. 77 del 2024, di un importo pari a 104.572.446,35 euro per n. 26 interventi già riferiti al PSC 2014-2020 del medesimo Ministero, comprensivo dell'incremento di costo, pari a 6.000.000,00 euro, intervenuto *medio tempore* per uno dei predetti interventi;

Tenuto conto che l'accordo riporta gli esiti della ricognizione congiunta effettuata dalle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero della cultura sui precedenti cicli della programmazione della politica di coesione, che ha accertato, tra l'altro, la presenza di n. 26 interventi del PSC a titolarità del Ministero della cultura ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 53 del decreto-legge n. 13 del 2023;

Considerato che l'accordo, allegato alla nota informativa per il CIPESS, individua gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi e linee di azione, corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari (allegati A1 e B1 all'accordo), per un importo complessivo di risorse FSC 2021-2027 pari a 171.848.581,00 euro;

Considerato che l'accordo riporta il piano finanziario di spesa che costituisce l'articolazione delle spese FSC 2021-2027 previste dall'amministrazione in ciascuna annualità (allegato B all'accordo) ed è la base di riferimento per l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, per effetto del quale le risorse defanziate rientrano nelle disponibilità del FSC 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integra-



zioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE n. 13445-P del 10 dicembre 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Delibera:

1. Assegnazione in favore del Ministero della cultura di risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 53 del decreto-legge n. 13 del 2023

1.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e sulla base dell'accordo per la coesione del Ministero della cultura, si dispone in favore del medesimo Ministero l'assegnazione, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, di un importo pari a 171.848.581,00 euro corrispondente all'importo imputato programmaticamente al medesimo Ministero di cui alla delibera CIPESS n. 77 del 2024.

1.2. Nell'ambito dell'accordo e nei limiti dell'imputazione programmatica di cui alla delibera CIPESS n. 77 del 2024, si dispone la riassegnazione al Ministero della cultura di risorse FSC 2021-2027 in favore di n. 26 interventi, già riferiti al PSC 2014-2020 a titolarità del medesimo Ministero, ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 53 del decreto-legge n. 13 del 2023, per un importo complessivo di 104.572.446,35 euro. In allegato alla presente delibera, quale parte integrante della stessa, è riportato l'elenco dei suddetti interventi.

1.3. L'imputazione sul bilancio dello Stato dell'assegnazione al Ministero della cultura di risorse FSC 2021-2027 pari a 171.848.581,00 euro, tenuto conto delle disponibilità di competenza sul bilancio dello Stato, nonché del piano finanziario di spesa dell'accordo, è articolata per anno, fino a concorrenza del corrispondente importo complessivo, secondo lo schema seguente:

valori in euro

| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTALE |
|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 31.822.100,69 | - | 21.038.565,62 | 28.944.337,22 | 30.112.065,63 | 59.931.511,84 | 171.848.581,00 |

1.4. Il piano finanziario di spesa dell'accordo, per la quota FSC 2021-2027, è articolato per annualità secondo lo schema seguente:

valori in euro


| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | TOTALE |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 31.822.100,69 | 21.038.565,62 | 28.944.337,22 | 30.112.065,63 | 29.879.350,92 | 21.897.865,07 | 8.154.295,85 | 171.848.581,00 |

2. Modifiche all'accordo per la coesione

2.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, in combinato disposto con la pertinente disciplina contenuta nell'accordo per la coesione, le modifiche all'accordo sono così disciplinate:

a) eventuali modifiche, anche in esito al processo di revisione e aggiornamento del PNRR, sono concordate tra il Ministro della cultura e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e formalizzate mediante atto scritto o scambio di note formali, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, che, a tale scopo, acquisisce il parere del «Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza» di cui all'art. 4 dell'accordo stesso;

b) qualora le modifiche comportino un incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una variazione dei profili finanziari sopra definiti, la modifica dell'accordo è sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016;



c) resta in ogni caso fermo che la modifica del cronoprogramma, come definito dall'accordo, è consentita esclusivamente qualora l'amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il già menzionato cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.

3. Modalità di trasferimento delle risorse

3.1. Per quanto concerne le risorse FSC 2021-2027 oggetto della presente assegnazione, pari a 171.848.581,00 euro, trova applicazione l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023.

3.2. Il trasferimento delle risorse del FSC è subordinato al rispetto del completo e tempestivo inserimento e aggiornamento dei dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio nazionale.

3.3. Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020, nonché dell'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, le risorse saranno trasferite dal capitolo di bilancio afferente al FSC nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

4. Monitoraggio e Sistema di gestione e controllo

4.1. In materia di monitoraggio, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4 del citato decreto-legge n. 124 del 2023.

4.2. In sede di monitoraggio, sono aggiornate le informazioni inerenti le fonti di finanziamento degli interventi diverse dal FSC 2021-2027.

4.3. Il Ministero della cultura si impegna ad adottare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, un apposito sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.), nel rispetto della normativa vigente applicabile.

5. Disposizioni finali

5.1. Il Ministero della cultura, assegnatario delle risorse di cui alla presente delibera, è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste per l'accordo per la coesione, a seguito della registrazione della presente delibera del CIPRESS da parte degli organi di controllo.

5.2. Ai sensi della delibera CIPRESS n. 77 del 2024, come modificata dalla delibera CIPRESS n. 78 del 2024, le risorse FSC assegnate dalla presente delibera devono essere destinate a spese di investimento.

5.3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione presenta al CIPRESS un'apposita informativa contenente l'indicazione delle singole fonti di finanziamento diverse dalle risorse FSC, indicate nell'ambito dell'accordo come «cofinanziamento con altre risorse» e la conferma dell'attualità delle stesse a garanzia della completa copertura finanziaria degli interventi.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 274



ALLEGATO I

Interventi ex art. 53 decreto-legge n. 13 del 2023 - Accordo per la Coesione Ministero della cultura

valori in euro

| AMMINISTRAZIONE | AREATEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | LOCALIZZAZIONE (Regione) | CUP/Linea di azione | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE |
|---|--------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | ABRUZZO | F17E16000170001 | L'AQUILA - CHIESA DI SANTA MARIA PAGANICA - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - L'AQUILA | 5.402.211,63 | 5.402.211,63 | - |
| COMUNE DI CORSANO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | PUGLIA | D67H20008730001 | VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CORSANO CON REALIZZAZIONE DI MUSEO ALL'APERTO | 1.000.000,00 | 999.553,77 | 446,23 |
| COMUNE DI COMACCHIO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | EMILIA ROMAGNA | D57E19000130005 | RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPARTO SANT'AGOSTINO COMACCHIO | 6.025.000,00 | 2.500.000,00 | 3.525.000,00 |
| COMUNE DI GUBBIO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | UMBRIA | G37E19000080001 | PALAZZO DEI CONSOLI E COMPLESSO MONUMENTALE (PIAZZA GRANDE E PALAZZO PRETORIO) "ARCONI" - GUBBIO | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - |
| COMUNE DI TORINO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | PIEMONTE | C19D22000110001 | MANEGGIO ALFERIANO DELLA CAVALLERIZZA REALE DI TORINO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - |
| DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | VENETO | F72C16000940001 | RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, ALLESTIMENTO DEL MUSEO D'ARTE ORIENTALE, EX CHIESA DI SAN GREGORIO | 8.750.000,00 | 7.900.000,00 | 850.000,00 |
| COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | UMBRIA | F25C19001510006 | PALAZZO MUSEO BOURBON DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - |
| SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LAZIO | F77E19000010001 | GRANDE SOSTRUZIONE DELLA VIA APPIA - PULITURA, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | 350.000,00 | 350.000,00 | - |
| PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LAZIO | F87E19000480001 | VIA APPIA ANTICA - PIAZZA DELLE FINANZE | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | - |
| SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LAZIO | F17E19000000001 | SCAVI E VALORIZZAZIONE DELLA VIA APPIA NEI PRESSI DEL SEPOLCRO DEGLI ORAZI E CURIAZI | 350.000,00 | 350.000,00 | - |
| COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | SICILIA | G44H20001100001 | ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ DEI MUSEI. LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI MUSEI COMUNALI. | 836.550,00 | 836.550,00 | - |
| COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | PUGLIA | C59D20000480005 | IL BORGO VOLANTE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - |
| GALLERIE NAZIONALI D'ARTE ANTICA DI ROMA - PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LAZIO | F82C16002380001 | COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO E RIALLESTIMENTO DEL MUSEO DI PALAZZO BARBERINI | 8.887.500,00 | 8.887.500,00 | - |
| COMUNE DI PORCIA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | FRIULI VENEZIA GIULIA | H43G19000010001 | RESTAURO VILLA CORRER DOLFIN - LOTTO 1 E LOTTO 2 | 4.367.000,00 | 4.000.000,00 | 367.000,00 |
| PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | CAMPANIA | F29J16000380001 | RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI | 23.946.875,00 | 23.946.875,00 | - |
| COMUNE DI CASAL VELINO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | CAMPANIA | B77E20000110006 | T-ALENTO REALIZZAZIONE DI MUSEO APERTO E ITINERARIO ETNOANTROPOLOGICO CON GALLERIA D'ARTE DIFFUSA | 999.947,50 | 999.947,50 | - |
| COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | CALABRIA | D97B20000390001 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO - CULTURALE DEL CENTRO STORICO | 605.458,36 | 595.458,36 | 10.000,00 |
| COMUNE DI AREZZO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | TOSCANA | B11B20000980001 | REALIZZAZIONE DEL PERCORSO ARETINO DEI "CAMMINI DI FRANCESCO" - UN PERCORSO CICLO PEDONALE | 269.000,00 | 249.244,09 | 19.755,91 |
| COMUNE DI PARETE | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | CAMPANIA | J77E19000010002 | INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO DELLE ANTICHE CISTERNE E SPAZI DI PERCORRENZA ESTERNA DEL PALAZZO | 920.000,00 | 885.000,00 | 35.000,00 |
| PARCO ARCHEOLOGICO OSTIA ANTICA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LAZIO | F87E18000270001 | LAVORI DI RESTAURO E CONSERVAZIONE TEATRO DI OSTIA ANTICA | 2.616.356,00 | 2.616.356,00 | - |
| COMUNE DI ISOLE TREMITI | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | PUGLIA | E96D18000070001 | RECUPERO E RIUSO FUNZIONALE IMMOBILE COMUNALE IN PIAZZA LATERANENSI - SPAZIO MUSEALE | 691.250,00 | 691.250,00 | - |
| MINISTERO DELLA CULTURA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA | F59D16000610001 | APPIA REGINA VIARUM: VALORIZZAZIONE E MESSA A SISTEMA DEL CAMMINO LUNGO L'ANTICO TRACCIATO ROMANO (*) | 22.150.000,00 | 22.150.000,00 | - |
| PALAZZO DUCALE DI URBINO DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI MARCHE | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | MARCHE | F39G19000550001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO, PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ANFITEATRO ROMANO DI ANCONA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - |
| COMUNE DI ISOLE TREMITI | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | PUGLIA | E99G17000640001 | COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO MOLO SUD E MOLO NORD DELL'AREA PORTUALE DI "SAN NICOLA" - ISOLE TREMITI | 2.962.500,00 | 2.962.500,00 | - |
| DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI TOSCANA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | TOSCANA | F93G18000240001 | MUSEO RICHARD GINORI - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DEL MUSEO RICHARD GINORI E ADEGU | 7.400.000,00 | 1.900.000,00 | 5.500.000,00 |
| PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LAZIO | F84C22001720001 | COMPLESSO DI VILLA MASSENZIA: RESTAURO, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - |
| | | | | | | 114.879.648,49 | 104.572.446,35 | 10.307.202,14 |

(*) Il costo totale originario pari a 16.150.000,00 € è stato elevato a 22.150.000,00 €.

26A01861



DELIBERA 23 dicembre 2025.

Adempimenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato dall'articolo 31-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 in materia di definizione dell'indirizzo strategico e della programmazione annuale del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Approvazione del piano strategico annuale e del piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2026 e proiezioni fino al 2028. (Delibera n. 57/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-*bis*, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo» al CIPE «deve intendersi riferito al» CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare l'art. 1, recante «Attribuzioni del CIPE», il quale dispone che «nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando

gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine;

Visto il regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE;


Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01);

Visto il regolamento delegato (UE) 2018/179 della Commissione del 25 settembre 2017 che modifica il regolamento (UE) 2011/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;

Vista la legge 28 maggio 1973, n. 295 recante «Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale», e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 3 che ha modificato l'art. 37, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante «Provvedimenti straordinari per la ripresa economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ed ha istituito un Fondo — presso il Mediocredito centrale, di seguito «Fondo 295» — per la concessione di contributi agli interessi sui finanziamenti;

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227 recante «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale»;

Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modifiche e integrazioni, recante «Norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese all'estero», che, all'art. 1, ha autorizzato la costituzione di una società finanziaria per azioni, denominata «Società italiana per le imprese all'estero Simest S.p.a.» e che, all'art. 4, ha previsto, a carico del Fondo 295, anche la corresponsione dei contributi agli interessi previsti da tale legge;



Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che, in particolare, all'art. 25, ha affidato alla Simest S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 1999, tra le altre, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto il Capo II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Finanziamento dei crediti all'esportazione», il quale ha abrogato e sostituito la disciplina di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227 e, in particolare, l'art. 14 che prevede che il soggetto gestore del Fondo 295, corrisponda, a valere sulle disponibilità del predetto Fondo, contributi agli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1° marzo 2000, n. 113, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, recante il «Regolamento recante modalità, condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di cui all'art. 4 della legge n. 100/1990 come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 aprile 2000, n. 199, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, recante il «Regolamento recante condizioni, modalità e tempi per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti relativi ad esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché di esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143» e, in particolare, gli articoli 6, 9 e 11, in base al cui combinato disposto è previsto che il contributo agli interessi copra la differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento delle operazioni e gli interessi calcolati al tasso di interesse posto a carico del debitore estero, comunque in misura non inferiore al tasso minimo di interessi determinati nelle misure previste dalle decisioni e direttive comunitarie e dagli accordi internazionali;

Visto l'art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e successive modificazioni ed integrazioni che attribuisce al Comitato agevolazioni, tra le altre, la competenza all'amministrazione del Fondo 295;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2019, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Competenze e funzionamento del Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 maggio 2019 di concerto con il Ministro dello sviluppo economico recante «Nuova metodologia di calcolo degli impegni e dei relativi accantonamenti del Fondo istituito dalla legge 28 maggio 1973, n. 295 per la

copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio», adottato ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143»;

Visto il regolamento interno per il funzionamento del Comitato agevolazioni deliberato il 25 luglio 2019;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che, all'art. 2, trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese ed inoltre, al comma 11, prevede, con riferimento alla composizione del Comitato agevolazioni, l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della competenza (i) a nominare due componenti, di cui uno con funzioni di presidente, (ii) a nominare i componenti del Comitato e (iii) a disciplinare — di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze — le competenze e il funzionamento del Comitato stesso;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare l'art. 31-*quater* che ha modificato gli articoli 14, 15 e 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 16, del decreto legislativo n. 143 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 248, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio per l'anno 2024), il quale al comma 1-bis dispone che «al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, le stime degli accantonamenti in linea con le migliori pratiche di mercato, quantificati applicando la metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo su proposta del soggetto gestore e trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, unitamente al piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari, ai sensi dell'art. 17. Sulla base di tali stime, il soggetto gestore provvede a effettuare gli accantona-



menti, se necessari, ai fini della copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo, che, tenuto conto delle disponibilità di cassa presenti sul Fondo e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, assicurino la continuità, l'operatività e la sostenibilità del Fondo medesimo. Ai fini della definizione e della verifica della suddetta metodologia, il soggetto gestore del Fondo può conferire, con oneri a carico del Fondo, incarichi a soggetti di provata esperienza e capacità operativa»;

Visto il comma 1-ter del citato art. 16, del decreto legislativo n. 143 del 1998, il quale dispone che «Per le finalità di cui al comma 1-bis, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, è autorizzato a effettuare le operazioni finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. A tal fine, le somme disponibili sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, necessarie in relazione alle predette operazioni finanziarie, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e affluite sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata ad essi relativi, sono riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295».

Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 143 del 1998, il quale al comma 1 dispone che «il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il Piano strategico annuale e il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo di cui al secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'anno successivo, previamente approvati dal Comitato agevolazioni di cui all'art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», e, al comma 2, precisa che «il Piano strategico di cui al comma 1 è redatto considerando le aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario e indica la misura massima del contributo agli interessi, tenuto conto delle risorse disponibili, sulla base della metodologia di cui all'art. 16, comma 1-bis»;

Considerato che il Comitato agevolazioni, nella riunione dell'11 giugno 2021, ha esaminato ed approvato, su proposta della Simest S.p.a., la «Governance» del Fondo 295, relativa a tutte le operazioni di credito all'esportazione in relazione alle quali Simest S.p.a., con le risorse del Fondo 295, concede un intervento agevolativo volto a mitigare il rischio di tasso, attraverso la stabilizzazione del tasso d'interesse dei finanziamenti al tasso CIRR

(Commercial interest reference rate), quale tasso agevolato definito in ambito OCSE;

Considerato che il Comitato agevolazioni, nella riunione del 7 marzo 2024, ha esaminato ed approvato, su proposta della Simest S.p.a., la nuova «Metodologia di quantificazione e monitoraggio, in linea con le migliori pratiche di mercato, delle stime degli accantonamenti necessari per la copertura del rischio di tasso di interesse e di cambio per gli impegni in essere e da assumere» del Fondo 295 che prevede che il soggetto gestore provveda alla quantificazione degli accantonamenti sulla base delle uscite di cassa stimate in orizzonte triennale con tassi non stressati, tenuto conto delle disponibilità di cassa presenti e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, nonché alla quantificazione dei rischi assunti in ottica di monitoraggio, stimando i fabbisogni, in linea con le migliori pratiche di mercato, per la copertura a vita intera dei rischi a fronte degli impegni in essere e quelli da assumere annualmente;

Considerato che il Comitato agevolazioni, nella riunione del 25 settembre 2025, ha esaminato ed approvato, su proposta della Simest S.p.a., il Piano strategico annuale del Fondo 295 per il 2026, recante l'indicazione delle aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario, il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo 295 per l'anno 2026 e proiezioni fino al 2028 e la misura massima del contributo agli interessi con riferimento alle operazioni basate su raccolta dei Fondi a tasso variabile;

Vista la nota MEF-GAB n. 63144 del 19 dicembre 2025, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale concernente l'approvazione con delibera, da parte di questo Comitato, del Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno 2026 e proiezioni fino al 2028 e del Piano strategico annuale, nonché richiesta la trattazione con urgenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento interno del CIPESS considerata l'indifferibilità della trattazione;

Acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale con nota MAECI-GAB n. 234185 del 23 dicembre 2025;

Vista la nota posta a base dell'odierna seduta predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)», così come modificata dalla delibera di questo stesso Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Delibera:

1. Sono approvati il Piano strategico annuale e il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo 295 per l'anno 2026 e proiezioni per gli anni 2027 e 2028 che troveranno attuazione sulla base del quadro normativo vigente e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo.

2. È confermata la misura massima di 150 b.p.p.a. di contributo agli interessi erogabile a valere sul Fondo 295 con riferimento alle operazioni basate su raccolta dei Fondi a tasso variabile, sulla base della metodologia di cui all'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e tenuto conto delle risorse disponibili.

3. Il Comitato agevolazioni è autorizzato a disporre, per le suddette operazioni, un incremento del limite massimo di cui al comma 2 fino a 200 b.p.p.a. in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 21 aprile 2000, n. 199, in presenza di condizioni di mercato che rendano necessario tale innalzamento.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 273

26A01833

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di safinamide, «Safinamide Teva».

Estratto determina AAM/AIC n. 107 del 3 aprile 2026

Codice pratica: DC/2024/458.

Procedura europea n. SE/H/2678/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SAFINAMIDE TEVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4, 20123 Milano (MI), Italia.

Confezioni:

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051537013 (in base 10), 1K4T3P (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051537025 (in base 10), 1K4T41 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051537037 (in base 10), 1K4T4F (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051537049 (in base 10), 1K4T4T (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051537052 (in base 10), 1K4T4W (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051537064 (in base 10), 1K4T58 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051537076 (in base 10), 1K4T5N (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051537088 (in base 10), 1K4T60 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051537090 (in base 10), 1K4T62 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051537102 (in base 10), 1K4T6G (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051537114 (in base 10), 1K4T6U (in base 32);


«100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL A.I.C. n. 051537126 (in base 10), 1K4T76 (in base 32);

principi attivi: safinamide, metansolfonato.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Marathonos Avenue, 95, Pikerimi, 190 09, Grecia;

Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Zapani, Block 1048, Keratea, 190 01, Grecia.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve dare preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito-

lare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europea 12 novembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01807**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clindamicina, «Clindamicina Noridem».**

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 108 del 3 aprile 2026

Codice pratica: RU/2025/017.

Procedura europea n. DE/H/7288/001/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLINDAMICINA NORIDEM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Noridem Enterprises LTD, con sede legale e domicilio fiscale in Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115, 1065 Nicosia, Cipro.

Confezioni:

«150 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 051977015 (in base 10) 1KL6TR (in base 32);

«150 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 051977027 (in base 10) 1KL6U3 (in base 32);

«150 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 051977039 (in base 10) 1KL6UH (in base 32);

«150 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 25 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 051977041 (in base 10) 1KL6UK (in base 32);

«150 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051977054 (in base 10) 1KL6UY (in base 32);

«150 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051977066 (in base 10) 1KL6VB (in base 32);

«150 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051977078 (in base 10) 1KL6VQ (in base 32);

«150 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 25 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051977080 (in base 10) 1KL6VS (in base 32);

«150 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 6 ml - A.I.C. n. 051977092 (in base 10) 1KL6W4 (in base 32);

«150 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 6 ml - A.I.C. n. 051977104 (in base 10) 1KL6WJ (in base 32);

«150 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 fiale in vetro da 6 ml - A.I.C. n. 051977116 (in base 10) 1KL6WW (in base 32);

«150 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 25 fiale in vetro da 6 ml - A.I.C. n. 051977128 (in base 10) 1KL6X8 (in base 32).

Principi attivi: clindamicina fosfato.



Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Demo S.A. Industria Farmaceutica - 21st Km National Road Athens-Lamia, 14568 Krioneri, Attiki, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 13 aprile 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01808

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di retinolo e tocoferolo, «Tocalfa».

Estratto determina AAM/PPA n. 194/2026 del 2 aprile 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.5.a.2, con la conseguente immissione in commercio del medicinale TOCALFA (codice A.I.C. N. 005982) nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle già autorizzate:

Confezione e A.I.C.:

A.I.C. n. 005982044 «50.000 UI + 50 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AI (codice base 32 05QKUW);

A.I.C. n. 005982057 «50.000 UI + 50 mg capsule molli» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AI (codice base 32 05QKV9).

Principio attivo: Retinolo e tocoferolo

Codice pratica: NIB/2024/1283

Titolare A.I.C.: DIFA Cooper S.p.a., codice fiscale n. 00334560125, con sede legale e domicilio fiscale in via Milano n. 160 - 21042 - Caronno Pertusella, VA, Italia.

La descrizione della confezione autorizzata A.I.C. 005982020 è aggiornata secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea:

da

A.I.C. n. 005982020 - «50.000 UI + 50 mg capsule molli» 20 capsule molli

a

A.I.C. n. 005982020 - «50.000 UI + 50 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AI

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione A.I.C. n. 005982044 «50.000 UI + 50 mg capsule molli» 30 capsule in *blister* PVC/PVDC/AI è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C».

Per la nuova confezione A.I.C. n. 005982057 «50.000 UI + 50 mg capsule molli» 60 capsule in *blister* PVC/PVDC/AI è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «Cnn» classe non negoziata.



Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione A.I.C. n. 005982044 «50.000 UI + 50 mg capsule molli» 30 capsule in *blister* PVC/PVDC/Al è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «SOP» medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Per la nuova confezione A.I.C. n. 005982057 «50.000 UI + 50 mg capsule molli» 60 capsule in *blister* PVC/PVDC/Al è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01809**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di atorvastatina, «Torvacol».**

Estratto determina AAM/PPA n. 195/2026 del 2 aprile 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB, Q.II.e.6.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale TORVACOL anche nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle autorizzate:

confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» - 60 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 040666113 (base 10) 16T101 (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» - 60 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 040666125 (base 10) 16T10F (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» - 60 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 040666137 (base 10) 16T10T (base 32).

Principio attivo: atorvastatina.

Codice di procedura: IT/H/0453/01-03/IB/040.

Codice pratica: C1B/2026/215.

Titolare A.I.C.: Eberlife Farmaceutici S.p.a., codice fiscale 09675161211, con sede legale e domicilio fiscale in via G. Porzio s.n.c., CDN ISOLA E1 - 80143, Napoli, NA, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01810**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ruxolitinib, «Ruxolitinib Vivanta».**

Estratto determina AAM/AIC n. 109 del 3 aprile 2026

Codice pratica: DC/2024/368.

Procedura europea n. NL/H/6247/001-004/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RUXOLITINIB VIVANTA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Vivanta Generics S.R.O., con sede legale e domicilio fiscale Trtinová 260/1, Cakovice, 19600, Praga 9, Repubblica Ceca;

confezioni:

«5 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PCTFE-AL con calendario - A.I.C. n. 051424012 (in base 10) 1K1BSD (in base 32);

«5 mg compresse» 56 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051424024 (in base 10) 1K1BSS (in base 32);

«10 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PCTFE-AL con calendario - A.I.C. n. 051424036 (in base 10) 1K1BT4 (in base 32);

«10 mg compresse» 56 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051424048 (in base 10) 1K1BTJ (in base 32);

«15 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PCTFE-AL con calendario - A.I.C. n. 051424051 (in base 10) 1K1BTM (in base 32);

«15 mg compresse» 56 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051424063 (in base 10) 1K1BTZ (in base 32);

«20 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PCTFE-AL con calendario - A.I.C. n. 051424075 (in base 10) 1K1BUC (in base 32);

«20 mg compresse» 56 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051424087 (in base 10) 1K1BUR (in base 32).

Principio attivo: Ruxolitinib.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Limited, KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta;

MSN Labs Europe Limited, KW20A Corradino Park, Paola, PLA 3000, Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).



Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RNRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ematologo, internista, geriatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 19 gennaio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01819

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di citicolina, «Citicolina Pharmacare».

Estratto determina AAM/AIC n. 114 del 3 aprile 2026

Codice pratica: DC/2024/341

Procedura europea n. ES/H/0995/001/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CITICOLINA PHARMACARE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale via Marghera n. 29 - 20149 Milano, Italia.

Confezione A.I.C.:

«1000 mg soluzione orale» 10 bustine PET/PE/AL/copolimero da 10 ml - A.I.C. n. 051550010 (in base 10) 1K55TU (in base 32);

«1000 mg soluzione orale» 30 bustine PET/PE/AL/copolimero da 10 ml - A.I.C. n. 051550022 (in base 10) 1K55U6 (in base 32);

«1000 mg soluzione orale» 30 (3X10) bustine PET/PE/AL/copolimero da 10 ml - A.I.C. n. 051550034 (in base 10) 1K55UL (in base 32);

Principio attivo: Citicolina.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Galenicum Health, S.L.U. (Physical-chemical control)

Spagna Sant Gabriel, 50, Esplugues de Llobregat, 08950, Barcellona,

SAG Manufacturing SLU (Physical-Chemical & Microbial)

Spagna Crta N-I, Km 36, 28750 San Agustin de Guadalix, Madrid,

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.



È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'AIC abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 29 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01820

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di liraglutide, «Liraglutide Dr Reddy's».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 113 del 3 aprile 2026

Codice pratica: DC/2024/481.

Procedura europea n. SE/H/2576/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LIRA-GLUTIDE DR. REDDY'S, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale piazza Santa Maria Beltrade n. 1 - 20123 Milano - Italia.

Confezioni:

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 1 cartuccia in vetro da 3 ml in penna preriempita multidose in PP/POM/ABS/PBT/PU - A.I.C. n. 051535019 (in base 10) 1K4R5C (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 cartucce in vetro da 3 ml in penna preriempita multidose in PP/POM/ABS/PBT/PU - A.I.C. n. 051535021 (in base 10) 1K4R5F (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 3 cartucce in vetro da 3 ml in penna preriempita multidose in PP/POM/ABS/PBT/PU - A.I.C. n. 051535033 (in base 10) 1K4R5T (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 5 cartucce in vetro da 3 ml in penna preriempita multidose in PP/POM/ABS/PBT/PU - A.I.C. n. 051535045 (in base 10) 1K4R65 (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 10 cartucce in vetro da 3 ml in penna preriempita multidose in PP/POM/ABS/PBT/PU - A.I.C. n. 051535058 (in base 10) 1K4R6L (in base 32).

Principio attivo: Liraglutide.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Dr. Reddy's S.r.l., piazza Santa Maria Beltrade n. 1 - 20123 Milano (MI) - Italia;

Betapharm Arzneimittel GmbH - Kobelweg 95 - 86156 Augsburg, Germania;

Pharmadox Healthcare Ltd. - KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA - 3000, Malta;

Rual Laboratories S.r.l. - 313, Splaiul Unirii, Building H, 1st floor, sector 3 - 030138, Bucarest, Romania;

Dr. Reddy's Laboratories România S.r.l. - 30-32 Daniel Danielopolu, 5th floor, Space 2, sector 1 - 014134, Bucharest, Romania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità


Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 1 cartuccia in vetro da 3 ml in penna preriempita multidose IN PP/POM/ABS/PBT/PU - A.I.C. n. 051535019 (in base 10) 1K4R5C (in base 32);



«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 cartucce in vetro da 3 ml in penna preriempita multidose in PP/POM/ABS/PBT/PU - A.I.C. n. 051535021 (in base 10) 1K4R5F (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezioni:

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 3 cartucce in vetro da 3 ml in penna preriempita multidose in PP/POM/ABS/PBT/PU - A.I.C. n. 051535033 (in base 10) 1K4R5T (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 5 cartucce in vetro da 3 ml in penna preriempita multidose in PP/POM/ABS/PBT/PU - A.I.C. n. 051535045 (in base 10) 1K4R65 (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 10 cartucce in vetro da 3 ml in penna preriempita multidose in PP/POM/ABS/PBT/PU - A.I.C. n. 051535058 (in base 10) 1K4R6L (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: endocrinologo, internista, cardiologo e geriatria.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratte-

ristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 21 gennaio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01821

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ramipril, indapamide «Miprind».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 115/2026 del 3 aprile 2026

Codice pratica: DC/2024/553.

Procedura europea n. HU/H/1007/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MIPRIND, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Bruno Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via delle Ande, 15 00144, Roma, Italia;

confezioni:

«5 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 051773012 (in base 10) 1KCZLN (in base 32);

«10 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 051773024 (in base 10) 1KCZM0 (in base 32);

«5 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 051773036 (in base 10) 1KCZMD (in base 32);

«5 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 051773048 (in base 10) 1KCZMS (in base 32);

«5 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 56 capsule in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 051773051 (in base 10) 1KCZMV (in base 32);

«5 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 051773063 (in base 10) 1KCZN7 (in base 32);

«5 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 capsule in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 051773075 (in base 10) 1KCZNM (in base 32);



«5 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 051773087 (in base 10) 1KCZNZ (in base 32);

«5 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 112 capsule in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 051773099 (in base 10) 1KCZPC (in base 32);

«10 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 051773101 (in base 10) 1KCZPF (in base 32);

«10 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 051773113 (in base 10) 1KCZPT (in base 32);

«10 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 56 capsule in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 051773125 (in base 10) 1KCZQ5 (in base 32);

«10 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 051773137 (in base 10) 1KCZQK (in base 32);

«10 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 capsule in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 051773149 (in base 10) 1KCZQX (in base 32);

«10 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 051773152 (in base 10) 1KCZR0 (in base 32);

«10 mg/1,5 mg capsule rigide a rilascio modificato» 112 capsule in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 051773164 (in base 10) 1KCZRD (in base 32);

principi attivi: ramipril, indapamide.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Egis Pharmaceuticals PLC, Site 3 - 9900 Körmend, Mátyás király u. 65, Ungheria;

Egis Pharmaceuticals PLC, Site 2 - 1165 Budapest, Bökényföldi út 118-120, Ungheria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quarter*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 30 ottobre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).


Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01838

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pevaryl»

Estratto determina IP n. 214 del 3 aprile 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale PEVARYL 1% pudder 1 bottle of 30 g dalla Norvegia con numero di autorizzazione Tnr 7653 e Vnr 597575, intestato alla società Karo Pharma AB Box 16184 SE-103 24 Stoccolma Svezia e prodotto da Lusome-



dikamenta Sociedade Técnica Farmacêutica SA, Queluz, Portogallo, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l., con sede legale in Cis di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: «Pevaryl» 1% polvere cutanea flacone 30 g.

Codice A.I.C.: 050398027 (in base 10) 1J20UC (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere cutanea.

Composizione: 100 g di polvere cutanea contengono:

principio attivo: econazolo nitrato g 1,0;

eccipienti: silice colloidale anidra; profumo floreale (contenente linalolo, citronellolo, 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one, geraniolo, idrossicitronellale, cumarina, benzil salicilato, aldeide exil cinnamica, d-Limonene, citrale, alcol cinnamico, liliiale, eugenolo, benzil benzoato, isoeugenolo, farnesolo, alcol benzilico e cinnammale); ossido di zinco; talco.

Modificare le condizioni di conservazione riportate al paragrafo 5 «Come conservare Pevaryl» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario come di seguito riportato:

da: «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione»;

a: «Non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Inserire al paragrafo 6 «Descrizione dell'aspetto di Pevaryl e contenuto della confezione» del foglio illustrativo: Pevaryl è una polvere bianca.».

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PEVARYL «1% polvere cutanea» flacone 30 g.

Codice A.I.C.: 050398027.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PEVARYL «1% polvere cutanea» flacone 30 g.

Codice A.I.C.: 050398027.

SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale

viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01862

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto determina IP n. 215 del 3 aprile 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBEX 3 MG/G EYE OINTMENT 1 TUBE OF 3,5 G dalla Bulgaria con numero di autorizzazione 9600005, intestato alla società Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Irlanda e prodotto da Novartis Manufacturing NV Rijksweg 14 2870 Puurs-Sint-Amans Belgio, da Siegfried El Masnou, S.A. Camil Fabra, 58, El Masnou 08320 Barcelona, Spagna, da Novartis Pharma GMBH Roonstrasse 25 90429 Nürnberg Germania e da Novartis Farmacêutica, S.A. Gran Via De Les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona, Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in Viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: TOBRAL «0,3% unguento oftalmico» tubo da 3,5 g.

Codice A.I.C.: 039335120 (in base 10) 15JF6J (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento oftalmico.

Composizione: 1 g di unguento oftalmico contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg;

eccipienti: clorobutanolo anidro, paraffina liquida (olio minerale), vaselina bianca.

Inserire al paragrafo 5 «Come conservare TOBRAL» del foglio illustrativo e il corrispondente riferimento sulle etichette: conservare nella confezione ben chiusa.

Modificare la descrizione dell'aspetto di «Tobral» e contenuto della confezione al paragrafo 6 del foglio illustrativo, come di seguito riportato: «Tobral» è un unguento di colore da bianco a bianco sporco. Una confezione contiene un tubo di alluminio da 3,5 g con punta oftalmica in PE.

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma S.r.l. Viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia;

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRAL «0,3% unguento oftalmico» tubo da 3,5 g.

Codice A.I.C.: 039335120.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRAL «0,3% unguento oftalmico» tubo da 3,5 g.

Codice A.I.C.: 039335120.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio



illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01863

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria di Banca Progetto S.p.a.

La procedura di amministrazione straordinaria di Banca Progetto S.p.a., disposta con provvedimento del 18 marzo 2025 e prorogata con provvedimento del 17 febbraio 2026, si è conclusa in data 31 marzo 2026.

26A01836

Cessazione dell'incarico di commissario in temporaneo affiancamento al consiglio di amministrazione della Banca Privata Leasing S.p.a.

A far data dal 6 aprile 2026, si conclude il mandato, affidato al dott. D'Alessio, di commissario in temporaneo affiancamento al consiglio di amministrazione di Banca Privata Leasing S.p.a., con sede in Reggio Emilia (RE), conferito dalla Banca d'Italia con provvedimento del 6 agosto 2024 e prorogato con provvedimenti dell'8 luglio 2025 e del 3 febbraio 2026.

26A01837

CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con determina del Presidente n. 2026000002 del 3 marzo 2026, è stato conferito l'incarico di Segretario della Camera di commercio del Molise al dott. Pasquale Monea. Lo stesso riveste dalla stessa decorrenza il ruolo di conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio del Molise.

26A01865

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Cartoceto».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Cartoceto», ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Consorzio DOP Cartoceto DOP soggetto legittimato ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, visto l'art. 61, comma 3, del decreto ministeriale n. 690637 del 22 dicembre 2025, e viste le disposizioni dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, dello stesso decreto, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Se ritenute ricevibili, visto l'art. 61, comma 3, del decreto ministeriale n. 690637 del 22 dicembre 2025, si applica la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 251 del 25 ottobre 2013.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, verrà emanato il provvedimento di registrazione delle modifiche ordinarie al disciplinare di produzione. Tale provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e trasmesso alla Commissione europea.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

«CARTOCETO»


Art. 1. Denominazione

La denominazione di origine protetta «Cartoceto» è riservata all'olio extra vergine di oliva che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento comunitario ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Cartoceto» è prodotta con olive provenienti prevalentemente dalle cultivar Raggiola, Frantoio e Leccino, nei rapporti di seguito descritti.

Nell'ambito dell'oliveto iscritto nell'elenco della D.O.P., dette cultivar principali sono presenti in misura non inferiore al 70% congiuntamente o singolarmente. È ammessa la presenza, fino a un massimo complessivo del 30%, di varietà diverse: Raggia, Moraiolo, Pendolino, Maurino, Carboncella, Nebbia, Rosciola ammesse congiuntamente o singolarmente.



Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione della D.O.P. «Cartoceto» sono prodotte nei territori collinari dei comuni vocati all'olivicoltura aventi le caratteristiche e il livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.

La zona di produzione comprende gli interi territori amministrativi dei Comuni di Cartoceto e Mombaroccio, parte del Comune di Colli al Metauro (ex territori di Saltara e Serrungarina) e parte di quello di Fano che si identifica in cartografia con tutto il versante collinare nord delimitato dalla ss. Flaminia fino all'incrocio con la ss. Adriatica (versante sud) ed il confine amministrativo (versante nord). Delimitazione dell'area di produzione.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Cartoceto» sono quelle tradizionali atte a conferire alle olive e all'olio derivato le specifiche caratteristiche analitiche organolettiche, previste dal presente disciplinare. La produzione massima delle olive non supera la quantità di Kg 9.000/ha per i nuovi impianti (sesto dinamico, irrigui, particolarmente fertili con esposizione climatica più favorevole); il limite produttivo per i vecchi impianti tradizionali è di 7.500 kg/ha, mentre negli oliveti promiscui la produzione media per pianta è di circa kg 20. Gli oliveti di nuovo impianto, conformi alle caratteristiche del comma precedente, sono ammessi alla produzione della DOP «Cartoceto» a partire dal terzo anno di messa a dimora delle piantine (mediamente di due anni).

La raccolta delle olive per la produzione della DOP «Cartoceto» avviene all'inizio dell'invaiaura; la raccolta deve terminare entro il 25 di novembre.

Al fine di combattere e salvaguardare gli impianti produttivi ed i raccolti dalle eventuali malattie, si dovranno prevedere opportuni trattamenti contro il *Dacus oleae*, a partire da fine luglio/primi di agosto mentre l'ultimo trattamento non dovrà mai essere effettuato oltre il 10 settembre, e contro la Fusaggine con trattamenti nel periodo invernale ed estivo. I metodi di raccolta delle drupe devono essere di tipo tradizionale: manuale, con pettinatura o a mano, i sistemi meccanici ammessi sono quelli di tipo a rastrellino pneumatici o elettrici o sistemi a pettine; le raccolte per scuotimento della pianta, abbacchiatura o abscissione sono espressamente vietate. Le olive devono essere conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati in modo idoneo ad evitare danni al frutto.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

La D.O.P. «Cartoceto» è ottenuta esclusivamente da olive sane, provenienti dalla zona di cui all'art. 3 e molite in oleifici siti nel territorio medesimo. L'olio prodotto è imbottigliato in opifici ricadenti nello stesso territorio della D.O.P.

La molitura delle olive deve avvenire entro il più breve tempo possibile dalla raccolta e comunque non oltre 48 ore dalla raccolta.

Le olive dovranno sostare nei frantoi solo per poche ore e vi dovranno essere portate, su autorizzazione del responsabile di produzione del frantoio.

I metodi ammessi sono quelli universalmente noti, di tipo tradizionale o continuo.

Non è ammesso il metodo di trasformazione noto come «ripasso» (doppia centrifugazione della pasta delle olive senza interruzione), né è consentito fare uso di prodotti chimici o biochimici durante la trasformazione delle olive in olio; è consentito solo l'uso d'apparecchiature di filtraggio di tipo meccanico.

Il trasporto e la conservazione delle olive in sacchi di qualunque materiale sono espressamente vietati e deve avvenire in contenitori forati o comunque in grado di agevolare l'aerazione.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino, il più fedelmente possibili, le caratteristiche peculiari del frutto.

Le olive sono sottoposte a preventivo defogliamento. La resa massima delle olive in olio non può superare i 18 kg/q. Per le estrazioni monovarietalì di Raggiola si possono superare i 20 kg/q. Le sino ad un massimo di 25 kg/q. Gli oli prodotti dovranno essere stoccati in appositi laboratori autorizzati ai sensi di legge, fino al momento dell'imbottigliamento, in botti di acciaio inox condizionati con azoto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Cartoceto» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde, o verde con riflessi giallo oro per gli oli ancora molto freschi. Giallo oro, con lievi riflessi verdognoli, per gli oli più maturi;

odore: fruttato di oliva verde, da leggero a medio, secondo la scala C.O.I., con lieve sentore di erbaceo. Possono essere presenti i caratteristici e gradevoli profumi di mandorla verde e mela acerba;

gusto: armonico, fra le sensazioni di fruttato verde, dolce, amaro e piccante fusi. Può essere presente un gradevole e caratteristico retrogusto di mandorla verde;

punteggio al *panel test*: inequivocabile assenza di difetti rilevabile dalla metodologia ufficiale e percezione del fruttato;

punteggio ≥ 7 ;

valore del grado di acidità massimo: grammi 0,5% (espresso in acido oleico) rilevato all'imbottigliamento;

perossidi: valore massimo 12 meq02/kg rilevato all'imbottigliamento;

polifenoli totali ≥ 150 mg/kg;

rapporto acido oleico/acido linoleico ≥ 8 .

Art. 7.

Designazione e presentazione

La designazione e presentazione del prodotto, di cui all'art. 1, deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:


1. in etichetta deve figurare la dizione oli extravergine di oliva «Cartoceto», seguita da «denominazione di origine protetta», in caratteri chiari e ben evidenziati, in modo tale da essere nettamente distinta dal complesso delle altre indicazioni che compaiono;

2. sono ammessi riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziarne l'operato dei singoli produttori;

3. sono ammessi riferimenti identificativi aziendali, l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore su nomi geografici ed in particolare modo su nomi di altre zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta;

4. potrà essere evidenziato il metodo di molitura;

5. è consentito l'uso in etichetta del nome dell'azienda agricola, della fattoria o della tenuta, solo nel caso di oli prodotti con olive provenienti da oliveti appartenenti alle stesse;



6. nella retro etichetta potranno essere indicate in percentuale le quantità di olive dominanti di cui all'art. 2;

7. è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: fine scelto, superiore, genuino, ecc.;

8. è vietato l'uso di menzioni geografiche aggiunte, che facciano riferimento a comuni, frazioni e comprensori dell'area di produzione di cui all'art. 3;

9. per l'immissione al consumo, saranno adoperati recipienti di capacità non superiore a 5 litri, di vetro, ceramica, acciaio, banda di latta stagnata, altri materiali compositi o contenitori autorizzati ai sensi di legge nella distribuzione commerciale, sigillati e provvisti di etichetta;

10. è vietata la miscelazione di oli, seppur certificati, provenienti da due annate diverse: in etichetta va specificato l'anno di raccolta delle olive.

Art. 8.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*.

In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 9.

Legame

La presenza dell'olivo in queste zone caratterizza il paesaggio e la sua coltivazione si integra con i ritmi di vita della piccola comunità fondendo la sua storia con quella del paese. Il particolare microclima favorito dall'esposizione predominante a sud, sud-est, le limitate altitudini, le barriere naturali dei monti Partemio e della Mattera, l'andamento collinare di tutto il comprensorio, il suolo di medio impasto prevalentemente tufaceo-arenaceo risalente all'epoca miocenica, le correnti ascensionali del Metauro che salgono tramite il Rio Secco e i venti freddi frastagliati dalle Cesane, hanno fatto sì che l'olivo si sviluppasse in maniera determinante. Il clima è sub-mediterraneo, ideale per la coltivazione dell'olivo, registra una temperatura media annuale di circa 14 °C, per effetto di minime intorno allo 0 °C dei mesi di gennaio e febbraio e temperature dei mesi estivi di luglio e agosto attestanti massime di 26 °C.

La coltura dell'olivo è tradizionalmente radicata nel territorio delimitato e sono diverse le testimonianze che attestano il forte legame tra l'olivo e la popolazione; esempio palese è il Primo Consiglio popolare, avvenuto nel gennaio 1558, dove alla presenza del Capitano di Cartoceto e del notaio del paese, cinquanta persone tra le più rappresentative e note discussero sulla grave situazione economica e finanziaria in cui versava la Comunità di Cartoceto a causa delle molte e ricorrenti imposizioni fiscali. Per evitare il costante deterioramento della situazione, la Comunità decise di acquistare uno o due molini ad olio in modo da garantire una sicura entrata con cui pagare i vari tributi.

L'olio, già dal XVI secolo, era oggetto di severi controlli e varie furono le disposizioni per controllare le olive che affluivano ai molini ed evitare, così, l'incetta e il contrabbando. Successivamente furono emanati bandi che imponevano la denuncia dell'olio appena ricavato, ma anche del vecchio, indicando il luogo dove era conservato. Fu resa obbligatoria la presenza nei molini di libri con numeri progressivi e data, con l'obbligo di annotare su una faccia l'oliva portata con il nome del macinante e dall'altra la quantità d'olio prodotta. Per i trasgressori era prevista la pena di 25 scudi ed altre sanzioni.

Dopo la macinatura, inoltre, si doveva consegnare alla cancelleria criminale di Fano la nota dell'olio.

Nonostante le alterne vicende della Comunità di Cartoceto, l'interesse verso l'olivo e la sua coltivazione è stata sempre elevata e l'istituzione della «Mostra mercato dell'oliva e dell'olio» che si tiene nel mese di novembre dal 1977, suscitando interesse e grande affluenza di pubblico, è la dimostrazione più evidente.

Art. 10.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 2024/1143.

26A01834

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 marzo 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA | 1,1596 |
| Yen | 183,86 |
| Corona ceca | 24,438 |
| Corona danese | 7,4717 |
| Lira Sterlina | 0,8642 |
| Fiorino ungherese | 388,45 |
| Zloty polacco | 4,2643 |
| Nuovo leu romeno | 5,0957 |
| Corona svedese | 10,8328 |
| Franco svizzero | 0,9124 |
| Corona islandese | 143,6 |
| Corona norvegese | 11,285 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 51,3949 |
| Dollaro australiano | 1,6519 |
| Real brasiliano | 6,0989 |
| Dollaro canadese | 1,5896 |
| Yuan cinese | 7,9916 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,0819 |
| Rupia indonesiana | 19593,01 |
| Shekel israeliano | 3,6121 |
| Rupia indiana | 108,099 |
| Won sudcoreano | 1724,93 |



| | |
|----------------------------|---------|
| Peso messicano | 20,6021 |
| Ringgit malese | 4,5682 |
| Dollaro neozelandese | 1,9836 |
| Peso filippino | 69,162 |
| Dollaro di Singapore | 1,4791 |
| Baht thailandese | 37,403 |
| Rand sudafricano | 19,4939 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01849

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 24 marzo 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|----------------------------|---------|
| Dollaro USA | 1,1572 |
| Yen | 183,91 |
| Corona ceca | 24,477 |
| Corona danese | 7,4711 |
| Lira Sterlina | 0,86541 |
| Fiorino ungherese | 389,88 |
| Zloty polacco | 4,2743 |
| Nuovo leu romeno | 5,0951 |
| Corona svedese | 10,8238 |
| Franco svizzero | 0,9145 |
| Corona islandese | 144 |
| Corona norvegese | 11,2305 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 51,3193 |
| Dollaro australiano | 1,6652 |
| Real brasiliano | 6,0949 |
| Dollaro canadese | 1,591 |
| Yuan cinese | 7,977 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,0575 |
| Rupia indonesiana | 19545,8 |
| Shekel israeliano | 3,6213 |
| Rupia indiana | 108,597 |
| Won sudcoreano | 1734,48 |
| Peso messicano | 20,6974 |
| Ringgit malese | 4,5785 |
| Dollaro neozelandese | 1,9895 |
| Peso filippino | 69,395 |
| Dollaro di Singapore | 1,4819 |

| | |
|------------------------|---------|
| Baht thailandese | 37,794 |
| Rand sudafricano | 19,7903 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01850

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 25 marzo 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA | 1,1592 |
| Yen | 184,27 |
| Corona ceca | 24,437 |
| Corona danese | 7,4717 |
| Lira Sterlina | 0,86558 |
| Fiorino ungherese | 389,18 |
| Zloty polacco | 4,2718 |
| Nuovo leu romeno | 5,0947 |
| Corona svedese | 10,7715 |
| Franco svizzero | 0,9153 |
| Corona islandese | 143,4 |
| Corona norvegese | 11,2855 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 51,4188 |
| Dollaro australiano | 1,6647 |
| Real brasiliano | 6,0661 |
| Dollaro canadese | 1,5977 |
| Yuan cinese | 7,9979 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,0637 |
| Rupia indonesiana | 19541,91 |
| Shekel israeliano | 3,6186 |
| Rupia indiana | 108,9005 |
| Won sudcoreano | 1735,94 |
| Peso messicano | 20,5936 |
| Ringgit malese | 4,5962 |
| Dollaro neozelandese | 1,9921 |
| Peso filippino | 69,626 |
| Dollaro di Singapore | 1,4829 |
| Baht thailandese | 37,778 |
| Rand sudafricano | 19,6061 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01851



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 26 marzo 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA | 1,1539 |
| Yen | 184,19 |
| Corona ceca | 24,478 |
| Corona danese | 7,472 |
| Lira Sterlina | 0,86515 |
| Fiorino ungherese | 388,35 |
| Zloty polacco | 4,2743 |
| Nuovo leu romeno | 5,0973 |
| Corona svedese | 10,8405 |
| Franco svizzero | 0,9151 |
| Corona islandese | 143,4 |
| Corona norvegese | 11,1265 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 51,1946 |
| Dollaro australiano | 1,6693 |
| Real brasiliano | 6,0425 |
| Dollaro canadese | 1,5964 |
| Yuan cinese | 7,9737 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,0281 |
| Rupia indonesiana | 19521,33 |
| Shekel israeliano | 3,6099 |
| Rupia indiana | 108,6045 |
| Won sudcoreano | 1738,14 |
| Peso messicano | 20,5603 |
| Ringgit malese | 4,6087 |
| Dollaro neozelandese | 1,9958 |
| Peso filippino | 69,482 |
| Dollaro di Singapore | 1,4821 |
| Baht thailandese | 37,963 |
| Rand sudafricano | 19,6829 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01852

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 27 marzo 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA | 1,1517 |
| Yen | 184,16 |
| Corona ceca | 24,542 |
| Corona danese | 7,4721 |
| Lira Sterlina | 0,8672 |
| Fiorino ungherese | 389,73 |
| Zloty polacco | 4,2875 |
| Nuovo leu romeno | 5,0989 |
| Corona svedese | 10,878 |
| Franco svizzero | 0,9178 |
| Corona islandese | 143,6 |
| Corona norvegese | 11,1885 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 51,2001 |
| Dollaro australiano | 1,6731 |
| Real brasiliano | 6,0535 |
| Dollaro canadese | 1,5974 |
| Yuan cinese | 7,9626 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,0223 |
| Rupia indonesiana | 19559,03 |
| Shekel israeliano | 3,6329 |
| Rupia indiana | 109,1945 |
| Won sudcoreano | 1740,79 |
| Peso messicano | 20,7971 |
| Ringgit malese | 4,6218 |
| Dollaro neozelandese | 2,0019 |
| Peso filippino | 69,752 |
| Dollaro di Singapore | 1,4831 |
| Baht thailandese | 37,949 |
| Rand sudafricano | 19,7984 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01853



Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 27 gennaio 2026, concernente i criteri, le modalità e le condizioni della garanzia dello Stato di ultima istanza nell'ambito del Fondo italiano per il clima.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del 27 gennaio 2026, recante: «Criteri, modalità e condizioni della garanzia dello Stato di ultima istanza di cui all'art. 1, comma 490, della legge 30 dicembre 2021, n. 234», ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 27 marzo 2026, al n. 222, sono disciplinate le modalità di attuazione della garanzia statale nell'ambito del Fondo italiano per il clima, istituito dall'art. 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze: www.mef.gov.it

26A01864

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Scioglimento, per atto dell'autorità, della cooperativa «Mari e Monti società cooperativa», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE DELL'UFFICIO
PER LA COOPERAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

1) di disporre, (*Omissis*) lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Mari e Monti società cooperativa», con sede a Bolzano (BZ), Via Marie Curie, n. 11 (c.f. 03290290216) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale della regione ai sensi dell'art. 34 comma 1) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per la cooperazione.

Bolzano, 1° aprile 2026

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

26A01835

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2026-GU1-088) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

| | | |
|---------------|---|---|
| Tipo A | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) * | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo B | <u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)* | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | <u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)* | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | <u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | <u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| (di cui spese di spedizione € 40,05)* | - annuale € 86,72 |
| (di cui spese di spedizione € 20,95)* | - semestrale € 55,46 |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5% | € 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 4 1 6 *

€ 1,00

